SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146° — Numero 10

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 14 gennaio 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 4 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2005. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 31 gennaio 2005 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 28 febbraio 2005.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2005 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 23 dicembre 2004, n. **319.**

Regolamento recante le condizioni e le modalità di prestazione della garanzia statale sui finanziamenti a favore delle grandi imprese in stato di insolvenza, ai sensi dell'articolo 101 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e, in particolare l'articolo 2-*bis*, come novellato dall'articolo 3 della legge 31 marzo 1982, n. 119, il quale prevede che il Tesoro dello Stato può garantire in tutto o in parte i debiti che le società in amministrazione straordinaria contraggono con le istituzioni creditizie per il finanziamento della gestione corrente e per la riattivazione ed il completamento di impianti, immobili ed attrezzature industriali, fino ad un ammontare complessivo non eccedente, per il totale delle imprese assistite, i 700 miliardi di lire e che le condizioni e modalità della prestazione delle garanzie sono disciplinate con decreto del Ministro del tesoro su conforme delibera del CIPI;

Visti i propri decreti in data 19 giugno 1979, del 7 febbraio 1980, del 31 luglio 1981, del 21 gennaio 1982 e del 3 novembre 1982, emanati in attuazione della predetta disposizione legislativa;

Vista la legge 30 luglio 1998, n. 274 e, in particolare, l'articolo 1, in forza del quale il Governo è delegato ad emanare un decreto legislativo recante la nuova disciplina dell'istituto dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, procedendo all'abrogazione della predetta legge n. 95 del 1979, ad eccezione dell'articolo 2-*bis*;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, il quale prevede, all'articolo 55, che, nel caso in cui sia prevista la garanzia dello Stato, il programma presentato dal Commissario straordinario deve conformarsi alle disposizioni ed agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà e, all'articolo 101, che con regolamento del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica le disposizioni recanti le condizioni e le modalità di prestazione della garanzia statale sono adeguate alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà e alle disposizioni del decreto medesimo;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e, in particolare l'articolo 5, comma 2, il quale prevede che fino all'autorizzazione del programma il Commissario straordinario richiede al Ministro delle attività produttive l'autorizzazione al compimento delle operazioni necessarie per la salvaguardia della continuità dell'attività aziendale delle imprese;

Vista la comunicazione della Commissione europea concernente «Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà» (2004/C 244/02);

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 ottobre 2004 (parere n. 10911/04);

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. ACG/111/DGT/91844 del 16 dicembre 2004);

D'intesa con il Ministro delle attività produttive (nota n. 0009613 del 2 dicembre 2004);

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Soggetti beneficiari

1. La garanzia statale è concessa, nei limiti delle disponibilità esistenti a valere sull'ammontare stabilito dalla legge, a beneficio delle imprese ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, per le quali, a seguito della decisione favorevole della Commissione europea, sia stata autorizzata con provvedimento del Ministero delle attività produttive:

a) l'attuazione del piano di intervento per il salvataggio, anche secondo quanto previsto dall'articolo 5 del decreto-legge n. 347 del 2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 39 del 2004;

b) l'esecuzione del programma di ristrutturazione, ai sensi dell'articolo 54 e seguenti del decreto legislativo n. 270 del 1999.

2. La garanzia assiste le operazioni finanziarie poste in essere dal commissario straordinario con le banche per la realizzazione del piano o del programma di cui al comma 1.

Art. 2.

Domanda di garanzia

1. L'impresa che intende accedere alla garanzia presenta, a firma del commissario straordinario, apposita domanda al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro (di seguito «Ministero») entro il termine di sessanta giorni dalla data di emanazione del provvedimento di cui all'articolo 1, comma 1, a pena di inammissibilità della domanda stessa. La domanda

deve contenere l'indicazione dei termini essenziali delle operazioni finanziarie oggetto della garanzia statale e delle banche prescelte.

2. Le banche prescelte dall'impresa debbono, a loro volta, comunicare al Ministero la propria disponibilità ad effettuare le operazioni finanziarie, precisandone la forma, l'importo, il tasso di interesse, la durata, le modalità di erogazione e di rimborso e tutte le altre eventuali condizioni previste.

Art. 3.

Concessione della garanzia

1. A seguito del ricevimento della domanda di garanzia il Ministero effettua l'istruttoria e, in caso di esito positivo, comunica all'impresa la sussistenza delle condizioni per la concessione della garanzia medesima, subordinatamente al pagamento di una commissione su base annua in misura pari alla differenza tra il tasso di riferimento determinato dalla Commissione europea e il tasso di interesse applicato all'operazione di finanziamento, che non può essere superiore a quello previsto per i mutui con onere a carico dello Stato dall'articolo 45, comma 32, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

2. La garanzia viene accordata con decreto dirigenziale.

Art. 4.

Oggetto e limiti della garanzia

1. La garanzia, di natura solidale ai sensi dell'articolo 1944 del codice civile, assiste il credito maturato a favore della banca per capitale, interessi ed ogni altro costo ed onere connesso con la tipologia dell'operazione garantita.

2. Nel caso di crediti di firma la garanzia si estende anche alla commissione dovuta alla banca.

3. Nel caso di finanziamenti in valuta diversa dall'euro la garanzia è commisurata al controvalore in euro del finanziamento, calcolato al cambio ufficiale in vigore alla data della sua concessione e può essere estesa alla commissione per la copertura del rischio di cambio.

4. In deroga al disposto di cui al comma 3 ed esclusivamente in relazione a finanziamenti in valuta concessi ad imprese a fronte di crediti denominati nella stessa valuta del finanziamento nascenti da operazioni di esportazione di merci e di servizi ovvero da esecuzioni di impianti e di lavori all'estero, la garanzia può essere concessa nella stessa valuta del finanziamento sull'importo di capitale, interessi ed accessori.

Art. 5.

Richiesta di operatività della garanzia

1. La garanzia diviene operante senza obbligo di preventiva escussione del debitore, su semplice comunicazione dell'inadempimento dell'obbligazione, nella quale la banca dichiara, sotto la propria responsabilità, di aver già richiesto infruttuosamente il pagamento al debitore e indica l'importo del credito vantato, distinto per capitale, interessi, spese ed altri oneri, allegando tutta la documentazione idonea a dimostrare la sussistenza e l'ammontare del credito medesimo.

2. La richiesta di cui al comma 1 è inviata per conoscenza al commissario straordinario dell'impresa debitrice, il quale dovrà trasmettere immediatamente al Ministero eventuali osservazioni.

3. Entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta il Ministero versa alla banca la somma dovuta dall'impresa, nei limiti di cui all'articolo 4. Durante tale periodo maturano a carico del Ministero gli interessi contrattuali, esclusi quelli moratori.

4. Il termine di cui al comma 3 si interrompe nel caso in cui, per cause imputabili alla banca, si renda necessario il compimento di atti istruttori diretti ad accertare la sussistenza delle condizioni di operatività della garanzia, nonché l'esistenza e l'ammontare del credito vantato dalla banca medesima.

5. A seguito del pagamento il Ministero è surrogato nei diritti della banca creditrice, a norma dell'articolo 1203, primo comma, n. 3) del codice civile e concorre con gli altri crediti prededucibili alle ripartizioni effettuate dall'impresa debitrice.

6. Sulla somma pagata dal Ministero maturano gli interessi al tasso legale vigente a decorrere dalla data di pagamento alla banca e fino alla data di rimborso da parte dell'impresa debitrice.

Art. 6.

Inserimento del credito statale nello stato passivo

1. Effettuato il pagamento in dipendenza della garanzia, il Ministero notifica il relativo provvedimento al commissario dell'impresa debitrice e alla cancelleria del tribunale competente, ai fini dell'inserimento, senza ulteriori formalità, nell'elenco dei creditori della procedura, con diritto alla prededuzione del proprio credito dal ricavato dell'attivo.

Art. 7.

Ulteriori disposizioni operative

1. Con successivo decreto dirigenziale del Ministero - Dipartimento del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sono approvati i modelli della domanda di concessione della garanzia e della richiesta di operatività della garanzia medesima, nonché le relative istruzioni.

Art. 8.

Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati i decreti del Ministro del tesoro del 19 giugno 1979, del 7 febbraio 1980, del 31 luglio 1981, del 21 gennaio 1982 e del 3 novembre 1982, recanti le modalità di concessione della garanzia statale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 23 dicembre 2004

Il Ministro: SINISCALCO

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 2005
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 11

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 2-*bis* della legge del 3 aprile 1979, n. 95 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, concernente provvedimenti urgenti per la amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi), come novellato dall'art. 3 della legge 31 marzo 1982, n. 119, è il seguente:

«1. Il Tesoro dello Stato può garantire in tutto o in parte i debiti che le società in amministrazione straordinaria contraggono con istituzioni creditizie per il finanziamento della gestione corrente e per la riattivazione ed il completamento di impianti, immobili ed attrezzature industriali.

2. L'ammontare complessivo delle garanzie prestate ai sensi del precedente comma non può eccedere, per il totale delle imprese garantite, i settecento miliardi di lire.

3. Le condizioni e modalità della prestazione delle garanzie saranno disciplinate con decreto del Ministro del tesoro su conforme delibera del CIPI.

4. Gli oneri derivanti dalle garanzie graveranno su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro, da classificarsi tra le spese di carattere obbligatorio.».

— Il testo dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274 (Disposizioni in materia di attività produttive), è il seguente:

«Art. 1 *(Disposizioni per il riordino della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza).* — 1. Il Governo è delegato ad emanare, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministro di grazia e giustizia, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante la nuova disciplina dell'istituto dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, procedendo all'abrogazione del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni ed integrazioni, ad eccezione dell'art. 2-*bis* del citato decreto-legge n. 26 del 1979.

2. In sede di adozione del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) definizione dell'amministrazione straordinaria quale procedura concorsuale della grande impresa commerciale insolvente, con finalità conservative delle attività aziendali, mediante prosecuzione, riattivazione o riconversione dell'esercizio;

b) individuazione delle imprese soggette alla procedura avente come parametro un numero di dipendenti non inferiore a duecento da almeno un anno e un indebitamento complessivo non inferiore ai due terzi dell'attivo lordo e dei ricavi provenienti dalle vendite e dalle prestazioni;

c) individuazione del presupposto oggettivo della procedura nell'esistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività aziendali nei modi indicati dalla lettera *m);*

d) articolazione del procedimento in due fasi: la prima di dichiarazione dello stato di insolvenza, e la seconda, eventuale, di apertura della procedura di amministrazione straordinaria;

e) attribuzione al tribunale del potere di dichiarare con sentenza lo stato di insolvenza delle imprese eventualmente da assoggettare ad amministrazione straordinaria, acquisito l'avviso del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

f) nomina da parte del tribunale, con la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, di uno o più commissari giudiziali, su indicazione vincolante del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ovvero in via autonoma, se l'indicazione non venga tempestivamente formulata;

g) determinazione degli effetti immediati della dichiarazione dello stato di insolvenza sulla base di quelli stabiliti dal capo II del titolo III delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, con gli adattamenti opportuni alla particolarità del procedimento, e con previsione altresì del potere del tribunale di affidare al commissario giudiziale la gestione dell'impresa;

h) previsione che il tribunale, sulla base di apposita relazione del commissario giudiziale, da depositare entro trenta giorni dalla nomina, e sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dichiari con decreto, entro un termine non superiore a un mese dal deposito della relazione, l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria ovvero il fallimento dell'impresa, a seconda che ricorra o meno il presupposto indicato nella lettera *c);*

i) attribuzione al tribunale del potere di disporre, anche in via di conversione del fallimento, l'estensione della procedura alle imprese appartenenti al medesimo gruppo che si trovino in stato di insolvenza, qualora ricorra il presupposto indicato nella lettera *c)* o quando risulti comunque opportuna la gestione unitaria della procedura nell'ambito del gruppo;

l) attribuzione al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nel caso di apertura della procedura, del potere di nomina di uno o più commissari straordinari e di un comitato di sorveglianza composto da creditori e da esperti, delle funzioni di vigilanza sulla procedura nonché della fissazione dei criteri per la scelta dei commissari straordinari e dei consulenti degli organi della procedura;

m) previsione di due alternativi indirizzi della procedura di amministrazione straordinaria, rispettivamente volti:

1) alla cessione a terzi dei complessi aziendali, sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa della durata di un anno che garantisca, per quanto possibile, la salvaguardia dei livelli occupazionali e dell'unità operativa dei complessi da trasferire;

2) alla ristrutturazione economico-finanziaria dell'impresa, sulla base di un programma della durata di due anni volto al risanamento dell'impresa;

n) conformazione della disciplina della prosecuzione dell'esercizio dell'impresa, in entrambi i casi indicati nella lettera *m)*, alle disposizioni e agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà e coordinamento della medesima con le norme vigenti in materia di finanziamenti e di altre agevolazioni pubbliche alle imprese;

o) disciplina della procedura sulla base delle disposizioni della legge fallimentare relative alla liquidazione coatta amministrativa, in quanto compatibili con i principi e i criteri direttivi stabiliti nel presente comma e con le modificazioni ed integrazioni richieste da questi ultimi;

p) determinazione dei poteri del commissario straordinario e della disciplina delle autorizzazioni al compimento dei relativi atti secondo criteri che privilegino la rapidità e l'efficacia dell'azione commissariale, limitando il controllo preventivo agli atti di maggiore rilevanza;

q) previsione che sia assicurata, ai sensi delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la tutela dei crediti maturati dalle imprese fornitrici antecedentemente alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che siano garantiti integralmente i crediti sorti durante la continuazione dell'esercizio dell'impresa;

r) definizione della disciplina penale della procedura mediante estensione all'amministrazione straordinaria, nei limiti della compatibilità, delle disposizioni previste dai capi I, II e IV del titolo VI delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, equiparando, ai fini della loro applicazione, la dichiarazione dello stato di insolvenza pronunciata a norma delle lettere *e)* ed *i)* alla dichiarazione di fallimento e apportando altresì alla vigente disciplina penale della liquidazione coatta amministrativa le modifiche necessarie ad assicurare l'omogeneità del trattamento sanzionatorio;

s) previsione dell'obbligo del commissario straordinario, qualora in qualunque momento nel corso della procedura risulti che questa non può essere utilmente continuata, di riferirne all'autorità di vigilanza ed al tribunale affinché si provveda a norma della lettera *t)*;

t) previsione del potere del tribunale di disporre la conversione della procedura in fallimento, sentito il parere del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, qualora:

1) nel caso previsto dal n. 1) della lettera *m)*, alla scadenza del programma di prosecuzione delle attività non siano ancora maturate le condizioni per la cessione del complesso aziendale;

2) nel caso previsto dal n. 2) della lettera *m)*, al termine del programma di risanamento l'impresa non abbia recuperato la capacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;

u) definizione di norme transitorie da applicare alle imprese assoggettate ad amministrazione straordinaria anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al presente articolo, salvaguardando i lavoratori dipendenti attraverso l'utilizzo della cassa integrazione guadagni straordinaria.

3. Le determinazioni adottate in relazione agli adempimenti di cui alla lettera *h)* del comma 2 e alla apertura della procedura, nonché alla nomina degli organi di cui alla lettera *l)* del medesimo comma 2 sono comunicate alle regioni interessate e ai comuni ove ha sede l'impresa.

4. La cessione dei crediti in prededuzione ai sensi dell'art. 111, n. 1), delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, vantati da imprese commerciali non appartenenti a settori oggetto di limitazioni o divieti sulla base della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato nei confronti di imprese in amministrazione straordinaria per le quali l'autorizzazione all'esercizio dell'impresa sia cessata nei tre anni precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, è garantita nei limiti e secondo i criteri degli aiuti *de minimis* definiti in sede comunitaria, ai sensi dell'art. 2-*bis* del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, nei limiti di disponibilità dell'ammontare complessivo di cui all'articolo medesimo. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, disciplina le condizioni e le modalità per l'attuazione della disposizione di cui al presente comma.».

— Il testo dell'art. 55 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, (Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274), è il seguente:

«Art. 55 *(Criteri di definizione del programma)*. — 1. Il programma è redatto sotto la vigilanza del Ministero dell'industria ed in conformità degli indirizzi di politica industriale dal medesimo adottati, in modo da salvaguardare l'unità operativa dei complessi aziendali, tenuto conto degli interessi dei creditori.

2. Se il programma prevede il ricorso alla garanzia del Tesoro dello Stato di cui all'art. 2-*bis* del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, o ad altre agevolazioni pubbliche non rientranti fra le misure autorizzate dalla Commissione europea, esso deve conformarsi alle disposizioni ed agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.».

— Il testo dell'art. 101 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274), è il seguente:

«Art. 101 *(Adeguamento delle disposizioni attuative dell'art. 2-*bis *del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26)*. — 1. Con regolamento emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica adegua le disposizioni attuative in ordine alle condizioni e modalità di prestazione della garanzia dello Stato per i debiti delle imprese in amministrazione straordinaria, previste dall'art. 2-*bis*, terzo comma, del decreto-legge 30 giugno 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà e alle disposizioni del presente decreto.».

— Il testo dell'art. 5, comma 2, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347 (Operazioni necessarie per la salvaguardia del gruppo), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, è il seguente:

«2. Fino all'autorizzazione del programma di cui all'art. 4, il commissario straordinario può richiedere al Ministro delle attività produttive l'autorizzazione al compimento delle operazioni o delle categorie di operazioni necessarie per la salvaguardia della continuità dell'attività aziendale delle imprese del gruppo.».

— Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sotto ordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo, essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma primo ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.».

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 5 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347 (Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza), convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, è il seguente:

«Art. 5 *(Operazioni necessarie per la salvaguardia del gruppo)*. — 1. Il Ministro delle attività produttive, dopo la dichiarazione dello stato di insolvenza, può autorizzare operazioni di cessione e di utilizzo di beni, di aziende o di rami di aziende dell'impresa richieste dal commissario straordinario qualora siano finalizzate alla ristrutturazione dell'impresa o del gruppo.

2. Fino all'autorizzazione del programma di cui all'art. 4, il commissario straordinario può richiedere al Ministro delle attività produttive l'autorizzazione al compimento delle operazioni o delle categorie di operazioni necessarie per la salvaguardia della continuità dell'attività aziendale delle imprese del gruppo.

2-*bis*. L'autorizzazione di cui al comma 2 non è necessaria per gli atti non eccedenti l'ordinaria amministrazione o il cui valore individuale sia inferiore a 250.000 euro.».

— Il testo degli articoli 57 e 58 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274), è il seguente:

«Art. 57 *(Autorizzazione all'esecuzione del programma)*. — 1. L'esecuzione del programma è autorizzata dal Ministero dell'industria con decreto, sentito il comitato di sorveglianza, entro trenta giorni dalla sua presentazione.

2. Salvo quanto previsto dall'art. 58, il programma si intende comunque autorizzato se il Ministero non si pronuncia entro novanta giorni dalla presentazione.

3. Il termine previsto dal comma 2 è sospeso se il Ministero chiede chiarimenti, modifiche o integrazioni del programma; ad essi il commissario straordinario provvede entro trenta giorni dalla richiesta, a pena di revoca dall'incarico. Ulteriori richieste di chiarimenti, modifiche o integrazioni non hanno effetto sospensivo.

4. I termini di durata del programma stabiliti a norma dell'art. 27, comma 2, decorrono dalla data dell'autorizzazione.».

«Art. 58 *(Autorizzazione all'esecuzione del programma in casi particolari)*. — 1. Se il programma prevede il ricorso a finanziamenti o agevolazioni pubbliche soggetti ad autorizzazione della Commissione europea in base alle disposizioni ed agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in diffi-

coltà, i termini per l'autorizzazione del programma previsti dall'art. 57, commi 1 e 2, decorrono dalla data della decisione della Commissione stessa.

2. Nel caso di diniego dell'autorizzazione della Commissione europea, o se questa non è concessa nei centoventi giorni successivi alla presentazione del programma, il commissario straordinario presenta al Ministero dell'industria un nuovo programma che non preveda il ricorso ai finanziamenti e alle agevolazioni.

3. Il commissario straordinario provvede a norma del comma 2 entro trenta giorni, a pena di revoca dall'incarico. In rapporto al nuovo programma i termini previsti dall'art. 57, commi 2 e 3, sono ridotti della metà.».

Nota all'art. 3:

— Il testo dell'art. 45, comma 32, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo ed ecologia), è il seguente:

«32. In deroga a quanto eventualmente previsto da normative in vigore, anche a carattere speciale, per i mutui da stipulare con onere a totale carico dello Stato, di importo pari o inferiore a 100 miliardi di lire, il tasso di interesse non può essere superiore a quello indicato periodicamente, sulla base delle condizioni di mercato, dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con apposita comunicazione da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*. Per i mutui di importo superiore a 100 miliardi di lire, il tasso di interesse massimo applicabile deve essere previamente concordato dai soggetti interessati con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Qualora le predette modalità non risultassero applicate, l'eventuale maggior costo graverà sui soggetti stessi.».

Nota all'art. 4:

— Si riporta il testo dell'art. 1944 del codice civile:

«Art. 1944 *(Obbligazione del fideiussore)*. — Il fideiussore è obbligato in solido col debitore principale al pagamento del debito.

Le parti però possono convenire che il fideiussore non sia tenuto a pagare prima dell'escussione del debitore principale. In tal caso, il fideiussore, che sia convenuto dal creditore e intenda valersi del beneficio dell'escussione, deve indicare i beni del debitore principale da sottoporre ad esecuzione.

Salvo patto contrario, il fideiussore è tenuto ad anticipare le spese necessarie.».

Nota all'art. 5:

— Il testo dell'art. 1203, n. 3, del codice civile è il seguente:

«Art. 1203 *(Surrogazione legale)*. — La surrogazione ha luogo di diritto nei seguenti casi:

1) - 2) *(omissis);*

3) a vantaggio di colui che, essendo tenuto con altri o per altri al pagamento del debito aveva interesse di soddisfarlo;».

05G0003

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 30 dicembre 2004.

Rivalutazione annuale dell'assegno vitalizio per i cavalieri dell'Ordine di Vittorio Veneto, ai sensi dell'articolo 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 417.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 417, concernente l'aumento dell'assegno vitalizio per i cavalieri dell'Ordine di Vittorio Veneto, che prevede la rivalutazione annuale del predetto assegno vitalizio in misura pari alla percentuale della svalutazione monetaria accertata per la rivalutazione della dinamica del costo della vita e dei salari per le pensioni del fondo obbligatorio dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto l'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, che prevede l'applicazione degli aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali sulla base dell'adeguamento al costo vita con cadenza annuale ed effetto dal 1° novembre di ciascun anno;

Visto l'art. 14, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che ha disposto, con effetto dall'anno 1995, il differimento del termine stabilito dal descritto art. 11 ai fini della perequazione automatica delle pensioni al 1° gennaio successivo di ogni anno;

Visto il decreto 24 dicembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 14 gennaio 2004) concernente la rivalutazione dell'assegno vitalizio per i cavalieri di Vittorio Veneto per l'anno 2003;

Visto il decreto interministeriale 20 novembre 2004 (*Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 10 dicembre 2004) che ha determinato il valore definitivo della variazione percentuale da considerarsi per l'anno 2003, con decorrenza 1° gennaio 2004, in misura pari a + 2,5 nonché, in via provvisoria, la variazione percentuale per il calcolo dell'aumento di perequazione delle pensioni spettante per l'anno 2004, con decorrenza dal 1° gennaio 2005, in misura pari a + 1,9;

Considerata la necessità:

di determinare il valore definitivo della variazione percentuale dell'indice di rivalutazione dell'assegno vitalizio per i cavalieri dell'Ordine di Vittorio Veneto per l'anno 2003 con effetto dal 1° gennaio 2004;

di determinare la variazione percentuale dell'indice di rivalutazione dell'assegno vitalizio per l'anno 2004 con effetto dal 1° gennaio 2005, salvo conguaglio all'accertamento dei valori definitivi relativamente ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2004;

Decreta:

Art. 1.

La percentuale di variazione dell'indice di rivalutazione dell'assegno vitalizio in favore degli insigniti dell'Ordine di Vittorio Veneto per l'anno 2003 è determinata in misura pari a + 2,5 dal 1° gennaio 2004.

Art. 2.

La percentuale di variazione dell'indice di rivalutazione dell'assegno vitalizio in favore degli insigniti dell'Ordine di Vittorio Veneto per l'anno 2004 è determinata in misura pari a + 1,9 dal 1° gennaio 2005, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di rivalutazione per l'anno successivo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2004

Il Ministro: SINISCALCO

05A00224

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 10 gennaio 2005.

Riconoscimento del carattere scientifico della Fondazione IRCCS «Ospedale maggiore policlinico, Mangiagalli e Regina Elena» di Milano.

IL MINISTRO DELLA SALUTE
D'INTESA CON
IL PRESIDENTE
DELLA REGIONE LOMBARDIA

Visto l'art. 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante delega al Governo per l'emanazione di un decreto legislativo concernente il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, concernente il riordino degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e, in particolare, l'art. 19, comma 1, recante disposizioni transitorie per gli IRCCS esistenti alla data di entrata in vigore della legge 16 gennaio 2003, n. 3;

Acquisita l'istanza dell'8 gennaio 2004 da parte dell'IRCCS Ospedale maggiore policlinico, con sede legale in Milano, per la conferma del carattere scientifico dell'IRCCS per le discipline di «Riparazione e sostituzione di cellule, organi e tessuti» e «Fisiopatologia clinica»;

Vista la deliberazione della giunta della regione Lombardia n. VII/16980 del 31 marzo 2004, con cui è stata riconosciuta la coerenza con la programmazione sanitaria regionale dell'istanza di conferma del carattere scientifico presentata dall'IRCCS Ospedale maggiore policlinico;

Vista la relazione riguardante la site - visit effettuata presso l'Ospedale maggiore policlinico in data 17 giugno 2004 ed accertati i requisiti previsti dall'art 13, comma 3, lettere da *a)* ad *h)*, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;

Considerato che in data 25 settembre 2000 è stato sottoscritto tra il Ministero della sanità, la Regione Lombardia e il comune di Milano un Accordo di programma per la rioganizzazione funzionale ed il conseguente assetto urbanistico dell'IRCCS Ospedale maggiore policlinico di Milano e dell'AO. Istituti clinici di perfezionamento di Milano;

Considerato altresì che, con delibera n. VII/18413 del 30 luglio 2004, la giunta della regione Lombardia ha deliberato l'ipotesi di atto integrativo al citato Accordo di programma a seguito di valutazioni programmatiche successivamente intervenute dagli enti coinvolti, prevedendo la trasformazione dell'IRCCS Ospedale maggiore di Milano in Fondazione IRCCS «Ospedale maggiore policlinico, Mangiagalli e Regina Elena» ed il trasferimento alla stessa del patrimonio indisponibile e disponibile già di proprietà del Policlinico nonché dei padiglioni già di proprietà dell'Azienda ospedaliera Istituti clinici di perfezionamento e, in particolare, i presidi Mangiagalli, De Marchi, Regina Elena-Bergamasco, i padiglioni Alfieri e Devoto e gli uffici di via Daverio n. 6 a Milano;

Vista la nota del 5 agosto 2004, con la quale la giunta della regione Lombardia ha trasmesso la succitata delibera n. VII/18413 del 30 luglio 2004, quale istanza per la trasformazione in Fondazione dell'IRCCS Ospedale maggiore di Milano;

Vista la relazione effettuata dalla sottocommissione in data 28 settembre 2004 che ha accertato la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 13, comma 3, lettere da *a)* ad *h)*, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 anche con riferimento all'IRCCS Ospedale maggiore di Milano integrato con i presidi afferiti dall'A.O. Istituti clinici di perfezionamento sopracitati;

Considerato che con delibera n. VII/1100 del 16 novembre 2004, il consiglio regionale ha definitivamente approvato, tra l'altro, gli afferimenti dei presidi e strutture della A.O. ICP alla costituenda predetta Fondazione IRCCS;

Visto l'atto integrativo del 5 dicembre 2004, a firma del Ministro della salute, del presidente della regione Lombardia, del sindaco di Milano e dei rappresentanti legali rispettivamente dell'IRCCS Ospedale maggiore e della AO. ICP di Milano;

Vista la delibera n. 19879 del 16 dicembre 2004, con la quale la giunta della regione Lombardia ha approvato, tra l'altro, la proposta di testo statutario della costituenda Fondazione IRCCS;

Visto il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano espresso nella seduta del 16 dicembre 2004 con riferimento alle discipline «Riparazione e sostituzione di cellule, organi e tessuti» e «Urgenza-emergenza nell'adulto e nel bambino»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 29 dicembre 2004, con il quale è stata disposta la trasformazione dell'IRCCS Ospedale maggiore policlinico in Fondazione IRCCS «Ospedale maggiore policlinico, Mangiagalli e Regina Elena» ed approvato il relativo statuto;

Decreta:

È riconosciuto per un periodo di tre anni, il carattere scientifico della Fondazione IRCCS «Ospedale maggiore policlinico, Mangiagalli e Regina Elena» di Milano, per le discipline di riparazione e sostituzione di cellule, organi e tessuti e urgenza-emergenza nell'adulto e nel bambino.

Roma, 10 gennaio 2005

Il Ministro della salute
SIRCHIA

Il presidente della regione Lombardia
FORMIGONI

05A00278

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 13 dicembre 2004.

Scioglimento di sei società cooperative.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancia per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative reso in data 15 maggio 2003;

Considerato che le società cooperative:

evidenziano un valore della produzione iscritto a bilancio inferiore a 25.000,00 euro e contemporaneamente si verifica il mancato deposito dei bilanci per almeno due esercizi nonché una mancata attività gestionale per almeno due anni;

non depositano bilanci d'esercizio da cinque anni;

non reintegrano la compagine sociale per un anno oltre il limite di legge;

Visto l'ultimo verbale di revisione ordinaria effettuata nei confronti delle società cooperative sotto indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dalla legge per lo scioglimento;

Decreta:

Le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo.

Le società cooperative sottoelencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile:

società cooperativa «Midicoop Europa Aurelia prima», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Pierluigi Ambrosone, in data 8 luglio 1991, repertorio n. 456, registro società n. 8438, Tribunale di Roma BUSC n. 32669 codice fiscale n. 04128031004;

società cooperativa «Facchinaggio Pomezia», con sede in Pomezia (Roma), costituita per rogito notaio Maria Graziella Lulli, in data 30 gennaio 1984, repertorio n. 15669, registro società n. 1772, Tribunale di Roma BUSC n. 28136, codice fiscale n. 06411020586;

società cooperativa «Volante 1988», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Anna Maria Lipari, in data 22 dicembre 1988, repertorio n. 45005, registro società n. 1772, Tribunale di Roma BUSC 31004, codice fiscale n. 03523071003;

società cooperativa «Secar», con sede in Anzio (Roma), costituita per rogito notaio Francesco Ebner, in data 19 luglio 1985, repertorio n. 5410, registro società. n. 5303, Tribunale di Roma BUSC 29048 codice fiscale n. 07196210582;

società cooperativa «Artigiana Castelli», con sede in Velletri (Roma), costituita per rogito notaio Giuseppe Feroli, in data 5 febbraio 1994, repertorio n. 20683, registro società n. 12231, Tribunale di Velletri BUSC n. 33933;

società cooperativa «Esercoop», con sede in Roma, costituita per rogito Notaio Maurizio Colalelli, in data 18 gennaio 1979, repertorio 5815, registro società n. 757, Tribunale di Roma BUSC n. 25004, codice fiscale 80426180586.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e agli organi competenti per i provvedimenti conseguenziali.

Roma, 13 dicembre 2004

Il reggente del servizio: PICCIOLO

05A00178

DECRETO 20 dicembre 2004.

Riparto, tra le regioni e le province autonome, dello stanziamento di euro 51.645.390 per il potenziamento dei servizi per l'impiego per l'anno 2004, ai sensi dell'articolo 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2004, n. 350, per le finalità di cui all'articolo 117, comma 5, della legge n. 388/2000.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL MERCATO DEL LAVORO

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, recante il conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro;

Visto in particolare l'art. 2 del sopra citato decreto legislativo n. 469 che conferisce alle regioni le funzioni ed i compiti in materia di collocamento e di politica attiva del lavoro;

Visto l'art. 3, comma 137, della legge 350/2003 (legge finanziaria 2004) recante, per l'esercizio finanziario 2004, lo stanziamento di euro 51.645.690 a carico del Fondo dell'occupazione per le finalità di cui all'art. 117, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001);

Considerata la necessità di prevedere anche per il 2004 un più significativo potenziamento dei servizi per l'impiego nelle province di più recente istituzione: Biella, Verbania, Lecco, Lodi, Rimini, Prato, Crotone, Vibo Valentia;

Ritenuto, pertanto, di attribuire anche per l'annualità 2004 il 10% dello stanziamento complessivo alle province di cui al capoverso precedente;

Ritenuto di calcolare il riparto tra le regioni e le province autonome, su base provinciale, tenendo conto del numero delle persone in cerca di lavoro e dei residenti di età superiore ai 15 anni, in quanto principali fruitori delle azioni avviate dai servizi per l'impiego;

Considerato che la Regione siciliana ha realizzato il processo di decentramento istituzionale di compiti e funzioni ai sensi degli articoli 14 e 15 dello statuto della regione stessa ma che l'organizzazione interna non consente alle province regionali di acquisire direttamente le risorse da erogare;

Ritenuto, altresì, di effettuare il riparto con il calcolo del 60% dello stanziamento sulla base delle persone in cerca di lavoro e del restante 40% sulla base della popolazione residente di età superiore a 15 anni;

Tenuto conto dei dati pubblicati sull'annuario ISTAT «Forze di lavoro - media 2003», tav. 4.1 - dai quali risulta il numero delle persone in cerca di lavoro ed il numero della popolazione residente di età superiore ai 15 anni, calcolati su base provinciale;

Ritenuto che le risorse finanziarie attribuite a ciascuna provincia sulla base dei criteri sopra individuati devono essere utilizzate in coerenza con la programmazione regionale;

Visto il parere favorevole espresso dalla Conferenza Unificata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri nella seduta del 16 dicembre 2004 sulla proposta di riparto delle risorse di cui all'art. 3, comma 137, della legge 350/2003 (legge finanziaria 2004) da destinare al potenziamento dei servizi per l'impiego;

Decreta:

Art. 1.

Tenuto conto di quanto indicato in premessa, la ripartizione dello stanziamento di euro 51.645.690 per il potenziamento dei servizi per l'impiego è effettuata tra le regioni e le province autonome con attribuzione diretta alle province come da tabella allegata al presente decreto del quale ne costituisce parte integrante.

Per la Regione siciliana l'erogazione sarà effettuata alla Regione stessa che dovrà destinare le risorse finanziarie alle aree territoriali secondo la ripartizione fissata nella tabella allegata. Tale modalità, per la Regione siciliana, dovrà intendersi valida anche per le erogazioni finanziarie destinate alla Regione stessa per le annualità 2001 e 2002 di cui al decreto ministeriale del 6 settembre 2001 e decreto ministeriale del 18 settembre 2002.

Art. 2.

Le risorse destinate alle regioni a statuto speciale e alle province autonome saranno erogate previa verifica del completamento del processo di riforma di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 469/97 e successive modifiche ed integrazioni.

Qualora, a seguito di verifica da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, della Conferenza dei presidenti delle regioni e dell'UPI, concordata con le regioni a statuto speciale e le province autonome, si dovesse riscontrare un esito negativo in ordine al processo di cui al comma precedente, le risorse residuali verranno ripartite tra le altre regioni e province autonome secondo i criteri e le modalità stabiliti dal presente decreto.

Sarà cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, avvalendosi dell'assistenza tecnica detl'Isfol, monitorare, con l'UPI e le regioni l'utilizzo delle risorse e fornire entro il 31 dicembre 2005 alla Conferenza unificata un quadro dei risultati conseguiti.

Roma, 20 dicembre 2004

Il direttore generale: BATTISTONI

ALLEGATO

RIPARTIZIONE SU BASE PROVINCIALE DELLE RISORSE PER L'ANNO 2004

Provincia	Ripartizione in Euro
PIEMONTE	**3.287.756**
Torino	1.538.626
Vercelli	88.470
Novara	201.125
Cuneo	323.130
Asti	111.082
Alessandria	240.490
Biella	409.110
Verbano	375.723
VALLE D'AOSTA	**67.821**
Aosta	67.821
LOMBARDIA	**5.900.249**
Varese	457.199
Como	276.723
Sondrio	101.342
Milano	2.345.809
Bergamo	436.866
Brescia	590.099
Pavia	304.819
Cremona	167.200
Mantova	196.045
Lecco	491.148
Lodi	533.000
LIGURIA	**1.103.172**
Imperia	128.239
Savona	164.098
Genova	678.700
La Spezia	132.135
VENETO	**2.489.068**
Verona	454.082
Vicenza	401.831
Belluno	139.163
Treviso	439.277
Venezia	466.954
Padova	436.910
Rovigo	150.851
TRENTO	**236.190**
Trento	236.190
BOLZANO	**219.422**
Bolzano	219.422

Provincia	Ripartizione in Euro
FRIULI V.G.	**679.377**
Udine	314.169
Gorizia	103.694
Trieste	123.160
Pordenone	138.354
EMILIA ROMAGNA	**2.649.554**
Piacenza	132.510
Parma	218.657
Reggio Emilia	238.527
Modena	353.130
Bologna	449.363
Ferrara	203.073
Ravenna	231.933
Forlì	190.591
Rimini	631.770
TOSCANA	**2.631.406**
Massa	152.814
Lucca	250.259
Pistoia	161.370
Firenze	541.398
Livorno	236.233
Pisa	241.673
Arezzo	178.903
Siena	142.655
Grosseto	155.541
Prato	570.560
UMBRIA	**531.297**
Perugia	371.860
Terni	159.437
MARCHE	**837.631**
Pesaro - Urbino	185.526
Ancona	233.852
Macerata	185.930
Ascoli-Piceno	232.323
LAZIO	**4.449.837**
Viterbo	265.498
Rieti	105.252
Roma	3.080.602
Latina	437.027
Frosinone	561.458
MOLISE	**313.073**
Campobasso	229.250
Isernia	83.824

Provincia	Ripartizione in Euro
ABRUZZO	**808.844**
L'Aquila	224.935
Teramo	151.616
Pescara	207.388
Chieti	224.906
CAMPANIA	**7.511.478**
Caserta	1.211.906
Benevento	255.368
Napoli	4.453.425
Avellino	409.769
Salerno	1.181.010
PUGLIA	**4.031.832**
Foggia	677.229
Bari	1.394.573
Taranto	648.803
Brindisi	365.700
Lecce	945.527
BASILICATA	**674.142**
Potenza	430.058
Matera	244.084
CALABRIA	**4.703.435**
Cosenza	1.071.920
Catanzaro	518.211
Reggio Calabria	960.045
Crotone	959.000
Vibo Valentia	1.194.259
SARDEGNA	**2.061.473**
Sassari	506.479
Nuoro	293.593
Cagliari	1.045.773
Oristano	215.628
SICILIA	**6.458.634**
Trapani	408.600
Palermo	1.661.863
Messina	953.767
Agrigento	585.657
Caltanissetta	360.678
Enna	235.902
Catania	1.552.310
Ragusa	313.478
Siracusa	386.378
ITALIA	**51.645.690**

05A00243

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 15 novembre 2004.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della località denominata «Monticello», sita nel territorio dei comuni di Barbarano Vicentino e di Mossano, in provincia di Vicenza.

IL DIRETTORE GENERALE
ad interim
PER I BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 250 del 26 ottobre 1998;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137» pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 24 febbraio 2004 ed in particolare l'art. 157, comma 2;

Visto l'art. 8, comma 2, lettera *o)* del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2004, n. 173 «Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali»;

Visto il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali dell'11 ottobre 2004 con il quale si dispone l'incarico *ad interim* della Direzione generale per i beni architettonici e paesaggistici;

Considerato che la Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio per le province di Verona, Vicenza e Rovigo, con nota n. 15243 del 20 settembre 2001, indirizzata al comune di Barbarano Vicentino, al comune di Mossano e, per conoscenza, alla Direzione generale per i beni architettonici ed il paesaggio, alla regione Veneto, alla provincia di Vicenza ed al Corpo forestale dello Stato di Vicenza, ha trasmesso la proposta di vincolo paesaggistico per la località denominata «Monticello» sita nel territorio dei comuni di Barbarano Vicentino e di Mossano in provincia di Vicenza;

Considerato che la suddetta Soprintendenza, con nota n. 16574 del 23 novembre 2001, ha inoltrato alla Direzione generale per i beni architettonici ed il paesaggio tutti gli atti idonei ad avviare la procedura di imposizione del vincolo paesaggistico per l'area suddetta così delimitata:

comune di Barbarano Vicentino:

foglio catastale 15: particelle n. 5-39-40-57-7-12-13-41-74-77-78-45-44-29-43-42-58-64-1-8-2-32-31-15-14 parte - 22-16-46 parte - 10-38-68;

foglio catastale 12: particelle 1-2-3-4-5-7-8-9-10-11-12-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-25-27-30-31-32-33-35-36-38-39-41-42-43-44-45-47-48-49;

foglio catastale 11: particelle 46-68-113-114-115-53-99-55-198-197-88-47-84-85-77-103-104-5-6-76-75-78-64-152-155-156-3-151-70-71-72-78-7-8-9-10-11-91-92-93-133-199-200;

comune di Mossano:

foglio catastale 13: particelle n. 120-12-154-164-265-260-263-153-128-220-121;

Considerato che l'area sopra delimitata, oggetto della proposta di vincolo della Soprintendenza, presenta caratteristiche morfologiche di anfiteatro morenico ed è situata nella piana di collegamento fra il complesso dei Colli Euganei e quello dei Colli Berici, già sottoposti a dispositivi di tutela ricompresi nella normativa regionale, attraverso il Piano d'Area per i Colli Berici, adottato con delibera giunta regionale n. 710 del 10 marzo 2000, che individua la zona quale «sito direttore» con caratteri paesaggistici unitari, meritevole di tutela paesaggistica più attenta alla conservazione dei particolari beni culturali. Il piccolo colle, denominato «Monticello», è un rilievo a forma di semiluna con la cavità rivolta a sud che si eleva con una quota massima di 74 m sul livello del mare. Sul versante occidentale vi è un'area coltivata a vigneto, mentre sul lato a sud vi è traccia di uno sbancamento abusivo prodotto da un tentativo di attività estrattiva. La sua origine geologica è identica a quella del colle di Lovertino e di Albettone ed è contemporanea a quella della collina di S. Pancrazio, già saldamente legata al sistema dei colli vicentini, ambiti già soggetti a vincolo paesaggistico con specifici provvedimenti;

Ritenuto che la località di cui trattasi va considerata in modo inscindibile, oltre che per le caratteristiche ambientali sopra citate, anche per l'alta concentrazione di monumenti, attualmente già soggetti a specifici provvedimenti di tutela, tra i quali emergono la colombara merlata Donadello, posta alle pendici nord-occidentali del colle, verso il ponte di Mossano, ed i nuclei fortificati, di epoca medievale, che hanno dato origine alle attuali emergenze monumentali di Villa Ghiotto e Villa Pedrina, collocate ai margini orientali della collina, in piena armonia con la viabilità storica ed il reticolo dei canali e delle scoline che disegnano la pianura contenuta nell'ansa naturale formata dal rilievo collinare e aperta a meridione;

Considerato, inoltre, che il territorio in questione è stato interessato in passato anche da attività edificatoria di un tracciato stradale di epoca romana che

costeggiava l'altura, le cui tracce sono ancora parzialmente visibili. Nella cartografia storica, ed in particolare in una mappa del 1600, viene registrata una notevole concentrazione di chiesette ed oratori, la cui esistenza è confermata nel resoconto di un cronista dell'800, il Maccà, che testimonia la intensa attività edificatoria che ha interessato tutto il sito, durante la dominazione longobarda e sotto l'egida benedettina.Il Monticello venne a trovarsi in tal modo all'incrocio di due importanti vie di comunicazione, costituite dalla strada romana e dal canale Bisatto, realizzato dai benedettini unitamente alla costruzione di tutte le altre opere idrauliche collaterali che lo resero, sin da allora, navigabile;

Considerato che le emergenze monumentali ancora esistenti entrano a far parte di scorci prospettici sempre diversi che si possono cogliere dagli innumerevoli punti di vista offerti a chi percorre l'ambito territoriale di cui trattasi, costituendo una unicità del sistema paesaggio;

Considerato che il comune di Barbarano Vicentino in data 26 settembre 2001 e il comune di Mossano in data 27 settembre 2001 hanno provveduto all'affissione all'albo pretorio della proposta di vincolo con relativa planimetria;

Considerato che la Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio per le province di Verona, Vicenza e Rovigo, con nota n. 19498 del 6 dicembre 2001, ha comunicato l'avvenuta pubblicazione dell'avviso al pubblico della proposta di vincolo, rispettivamente sui quotidiani locali Il Mattino di Padova e Il Giornale di Vicenza, e sul quotidiano nazionale La Repubblica, in data 25 novembre 2001;

Considerato che, sono pervenute osservazioni alla proposta di vincolo dall'Associazione industriali della provincia di Vicenza, dall'Impresa di costruzioni Giulio Thiene, e dalla regione Veneto - Direzione urbanistica e beni ambientali;

Considerato che con nota n. ST/701/18994 del 20 maggio 2002 la Direzione generale per i beni architettonici ed il paesaggio, ha inoltrato al Comitato di settore per i beni ambientali e architettonici del Consiglio per i beni culturali e ambientali la proposta di vincolo formulata dalla competente Soprintendenza, gli atti amministrativi e tecnici ad essa allegati e le osservazioni pervenute;

Considerato che il suddetto Comitato di settore, valutati gli atti, con parere reso nella seduta del 3 ottobre 2002, di cui al verbale n. 108, ha ritenuto necessario un sopralluogo sull'area oggetto della proposta divincolo;

Considerato che il Comitato di settore per i beni ambientali e architettonici del Consiglio per i beni culturali e ambientali, a seguito delle risultanze del sopralluogo effettuato in data 19 maggio 2003 da membri dello stesso Comitato, valutati tutti gli atti, nella seduta del 1° ottobre 2003, con verbale n. 122, ha espresso parere favorevole in ordine alla proposta di vincolo formulata dalla predetta Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio per le province di Verona, Vicenza e Rovigo in quanto: «La collina in questione presenta alcuni caratteri di unicità che meritano menzione. Malgrado si elevi di solo alcune decine di metri sul livello della pianura circostante, quasi unico rilievo nel territorio del comune, costituisce un importante polo visuale. È situata infatti nel bel mezzo della piana che separa i colli Berici dai colli Euganei ed è un pregevole punto di osservazione per i numerosi monumenti che sporgono sulle pendici e sulle sommità degli uni e degli altri colli. Si apprezzano infatti ville storiche, casali antichi, chiese e conventi, alcuni di questi rilevanti per storia artistica e religiosa, in modo mirabile. Simmetricamente il colle si staglia sul paesaggio della pianura quando lo si guardi dai monumenti suddetti, conferendo ai luoghi ed al paesaggio una valenza particolare. Queste caratteristiche lo hanno reso meritevole dell'inserimento nel novero delle aree inserite nel Piano paesaggistico regionale vigente. Non a caso il perimetro del vincolo proposto dalla Soprintendenza ricalca l'area individuata dal Piano paesaggistico regionale. Infine aggiungono valore all'area alcune antiche costruzioni: torri, ville e casali di epoca medioevale, rinascimentale e moderna che, spesso cinti da vigneti, circondano su tre lati il rilievo. La collina è attualmente libera da qualsivoglia costruzione e quasi integra, se non fosse per la presenza di una modesta cava superficiale abbandonata da molti anni che non "ferisce" l'immagine generale. Da tali considerazioni, l'essere punto di visuale e sfondo prospettico contemporaneamente, l'essere elemento integro di un paesaggio coltivato fin dall'antico nel piano e lasciato a bosco e pascolo sui pendii, nonché da tutte le altre già avanzate dalla amministrazione, discende la valutazione di notevole interesse paesaggistico del colle in questione»;

Considerato che, da quanto sopra esposto, appare indispensabile sottoporre a vincolo ai sensi dell'art. 141 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'area sopra descritta, al fine di garantirne la conservazione e di preservarla da interventi che potrebbero comprometterne irreparabilmente le pregevoli caratteristiche paesaggistico-ambientali;

Rilevata pertanto la necessità e l'urgenza di sottoporre l'area sopraindicata ad un idoneo provvedimento di tutela;

Considerato che il vincolo comporta in particolare l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata di presentare alla regione o all'ente dalla stessa subdelegato la richiesta di autorizzazione ai sensi degli articoli 146, 147 e 159 del predetto decreto legislativo n. 42/2004 per qualsiasi intervento che modifichi lo stato dei luoghi, secondo la procedura prevista rispettivamente dalle citate disposizioni;

Decreta:

La località denominata «Monticello» sita nel territorio dei comuni di Barbarano Vicentino e di Mossano, in provincia di Vicenza, così come sopra perimetrata, nei limiti sopradescritti e indicati nell'allegata planimetria, che costituisce parte integrante del presente decreto, è dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 141 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ed è quindi sottoposta ai vincoli e alle prescrizioni contenute nella Parte Terza del medesimo decreto legislativo.

La Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio per le province di Verona, Vicenza e Rovigo provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art. 140, comma 4 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni di Barbarano Vicentino e di Mossano e che copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei suddetti comuni.

Avverso il presente atto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al tribunale amministrativo regionale del Lazio, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, così come modificata dalla legge 21 luglio 2000, n. 205, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Roma, 15 novembre 2004

Il direttore generale ad interim
per i beni architettonici e paesaggistici
PROIETTI

05A00173

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 23 dicembre 2004.

Iscrizione di talune varietà di mais nel relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Considerato che la Commissione sementi di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/71 nella riunione del 20 dicembre 2004 ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro delle varietà indicate nel dispositivo;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

MAIS

Codice	Denominazione	Classe Fao	Tipo di Ibrido	Responsabile della conservazione in purezza
008958	Akeri CS	200	HS	Caussade Semences - Francia
008962	Plasti CS	200	HS	Caussade Semences - Francia
008965	Kordi CS	200	HS	Caussade Semences - Francia
008983	Fly	200	HS	Euralis Semences - Francia
008985	ES Axial	200	HS	Euralis Semences - Francia
008988	ES Anamur	200	HT	Euralis Semences - Francia
008995	ES Ultrastar	200	HS	Euralis Semences - Francia
009072	**PR38R92**	200	HS	Pioneer Hi-Bred Italia srl e Pioneer Hi-Bred Int. Inc. - USA
009073	**PR38Y87**	200	HS	Pioneer Hi-Bred Italia srl e Pioneer Hi-Bred Int. Inc. - USA
009074	**PR39H46**	200	HS	Pioneer Hi-Bred Italia srl e Pioneer Hi-Bred Int. Inc. - USA
009092	**DKC2942**	200	HS	Monsanto Technology LLC. USA Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
009111	Angus	200	HS	Maisadour Semences - Francia
009112	Amedo	200	HS	Maisadour Semences - Francia
009113	Aldwin	200	HS	Maisadour Semences - Francia
009115	Arrick	200	HS	Maisadour Semences - Francia
009116	Septima	200	HS	Maisadour Semences - Francia
009138	Goldmilk	200	HS	The J.C. Robinson Seeds CO. - USA
009140	Goldetik	200	HS	The J.C. Robinson Seeds CO. - USA
009143	Goldappy	200	HS	The J.C. Robinson Seeds CO. - USA
009198	Monachio	200	HS	Bayeeische Pflanzenzuchtgesellschaft EG & CO - Germania
009205	Oxaya	200	HS	Panam France SARL - Francia
009207	Ballerina	200	HS	Saatzucht Gleisdorf GESMBH - Austria
009215	Mogli	200	HS	Freiherr Von Moreau Saatzucht GMBH - Germania
009217	Motor	200	HS	Freiherr Von Moreau Saatzucht GMBH - Germania
009220	Alombo	200	HS	Freiherr Von Moreau Saatzucht GMBH - Germania
009222	Balarius	200	HT	Freiherr Von Moreau Saatzucht GMBH - Germania
009223	Monolog	200	HS	Freiherr Von Moreau Saatzucht GMBH - Germania
009224	Motif	200	HS	Freiherr Von Moreau Saatzucht GMBH - Germania
009226	Moderat	200	HS	Freiherr Von Moreau Saatzucht GMBH - Germania
009227	Allister	200	HS	Freiherr Von Moreau Saatzucht GMBH - Germania
009228	Alvaro	200	HT	Freiherr Von Moreau Saatzucht GMBH - Germania
008968	Galli CS	300	HS	Caussade Semences - Francia
008971	Daunni CS	300	HS	Caussade Semences - Francia

009076	**PR38B85**	300	HS	Pioneer Hi-Bred Italia srl e Pioneer Hi-Bred Int. Inc. - USA
009078	**PR36T24**	300	HS	Pioneer Hi-Bred Italia srl e Pioneer Hi-Bred Int. Inc. - USA
009080	**PR36P85**	400	HS	Pioneer Hi-Bred Italia srl e Pioneer Hi-Bred Int. Inc. - USA
009120	Letizia	300	HS	Maisadour Semences - Francia
009122	Doliana	300	HS	Maisadour Semences - Francia
009149	Goldaxial	300	HS	The J.C. Robinson Seeds CO. - USA
009150	Goldalpha	300	HS	The J.C. Robinson Seeds CO. - USA
009172	Juxxin	300	HS	RAGT 2N S.A.S. - Francia
009173	Laxxot	300	HS	RAGT 2N S.A.S. - Francia
009209	Marmor	300	HS	Graf E. Waldburg - Austria
009230	Exalto	400	HS	Zeal SAS - Francia
008998	**ISH402**	400	HS	ISTA S.P.A.
009005	NK Karpos	400	HS	Syngenta Seeds S.A.S. - Francia
008972	Durali CS	400	HS	Caussade Semences - Francia
008973	Codiroc	400	HT	Caussade Semences - Francia
008974	Puccini CS	400	HS	Caussade Semences - Francia
008975	Changi CS	400	HS	Caussade Semences - Francia
008976	Gruni CS	400	HS	Caussade Semences - Francia
009021	ES Littoral	400	HS	Euralis Semences - Francia
009024	ES Balaton	400	HS	Euralis Semences - Francia
009026	**LG3443**	400	HS	Euralis Semences - Francia
009027	ES Break	400	HS	Euralis Semences - Francia
009028	ES Bubka	400	HS	Euralis Semences - Francia
009030	ES Brindis	400	HS	Euralis Semences - Francia
009043	**PR35D28**	400	HS	Pioneer Hi-Bred Italia srl e Pioneer Hi-Bred Int. Inc. - USA
009044	**PR34K49**	400	HS	Pioneer Hi-Bred Italia srl e Pioneer Hi-Bred Int. Inc. - USA
009081	**PR36K67**	400	HS	Pioneer Hi-Bred Italia srl e Pioneer Hi-Bred Int. Inc. - USA
009082	**PR36H92**	400	HS	Pioneer Hi-Bred Italia srl e Pioneer Hi-Bred Int. Inc. - USA
009093	**DKC5150**	400	HS	Monsanto Technology LLC. USA e Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
009094	**DKC5560**	400	HS	Monsanto Technology LLC. USA e Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
009095	**DKC5303**	400	HS	Monsanto Technology LLC. USA e Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
009101	**DKC5353**	400	HS	Monsanto Technology LLC. USA e Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.

009123	Anelka	400	HS	Maisadour Semences - Francia
009124	Agosto	400	HS	Maisadour Semences - Francia
009125	Alonzo	400	HS	Maisadour Semences - Francia
009126	Arrius	400	HS	Maisadour Semences - Francia
009151	Majeste	400	HS	The J.C. Robinson Seeds CO. - USA
009152	Goldistal	400	HS	The J.C. Robinson Seeds CO. - USA
009153	Goldalbi	400	HS	The J.C. Robinson Seeds CO. - USA
009154	Goldlord	400	HS	The J.C. Robinson Seeds CO. - USA
009155	Goldolivia	400	HS	The J.C. Robinson Seeds CO. - USA
009174	Kabir	400	HS	KWS Italia S.p.A. e KWS Seeds INC. - USA
009175	Karrier	400	HS	KWS Italia S.p.A. e KWS Seeds INC. - USA
009176	Keplero	500	HS	KWS Italia S.p.A. e KWS Seeds INC. - USA
009190	Arzano	400	HS	Fondazione Morando Bolognini
009204	Almeda	400	HS	Panam France SARL - Francia
009239	Rastto	400	HS	Limagrain Italia S.p.A. e AG Reliant Genetics - USA
009240	Actinio	400	HS	Limagrain Italia S.p.A. e AG Reliant Genetics - USA
009241	**LG3531**	400	HS	Limagrain Italia S.p.A. e AG Reliant Genetics - USA
009242	**LG2533**	400	HS	Limagrain Italia S.p.A. e AG Reliant Genetics - USA
009243	Archimed	400	HS	Limagrain Italia S.p.A. e AG Reliant Genetics - USA
009003	NK Sycora	500	HS	Syngenta Seeds S.A.S. - Francia
009004	NK Cryso	500	HS	Syngenta Seeds S.A.S. - Francia
008978	Veroni CS	500	HS	Caussade Semences - Francia
008979	Entri CS	500	HS	Caussade Semences - Francia
008980	Nessi CS	500	HS	Caussade Semences - Francia
008982	Garabi CS	500	HS	Caussade Semences - Francia
009032	ES Bilal	500	HS	Euralis Semences – Francia
009033	ES Beguin	500	HS	Euralis Semences – Francia
009035	ES Bishop	500	HS	Euralis Semences – Francia
009036	ES Behobie	500	HS	Euralis Semences – Francia
009037	ES Borotra	500	HS	Euralis Semences – Francia
009047	**PR34B39**	500	HS	Pioneer Hi-Bred Italia srl e Pioneer Hi-Bred Int. Inc. - USA
009096	**DKC6203**	500	HS	Monsanto Technology LLC. USA e Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.

009100	**DKC5856**	500	HS	Monsanto Technology LLC. USA e Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
009127	Alinea	500	HS	Maisadour Semences - Francia
009128	Alyssa	500	HS	Maisadour Semences - Francia
009129	Arkam	500	HS	Maisadour Semences - Francia
009130	Sixtina	500	HS	Maisadour Semences - Francia
009156	Goldandy	500	HS	The J.C. Robinson Seeds CO. – USA
009157	Goldweb	500	HS	The J.C. Robinson Seeds CO. – USA
009158	Goldragon	500	HS	The J.C. Robinson Seeds CO. – USA
009159	Goldmistral	500	HS	The J.C. Robinson Seeds CO. – USA
009160	Goldumbria	500	HS	The J.C. Robinson Seeds CO. – USA
009161	Goldkiwi	500	HS	The J.C. Robinson Seeds CO. – USA
009232	Abelter	500	HS	Limagrain Italia S.p.A. e AG Reliant Genetics - USA
009178	Kemer	500	HS	KWS Italia S.p.A. e KWS Seeds INC. - USA
009179	Kratere	500	HS	KWS Italia S.p.A. e KWS Seeds INC. - USA
009191	Alimor	500	HS	Fondazione Morando Bolognini
009201	Posadas	500	HS	Panam France SARL - Francia
009212	**Proca 501**	500	HS	Trisler Seed Farms INC. – USA
009236	Allater	500	HS	Limagrain Italia S.p.A. e AG Reliant Genetics - USA
009237	Agrister	500	HS	Limagrain Italia S.p.A. e AG Reliant Genetics - USA
009001	**ISH601**	600	HS	ISTA S.P.A.
009012	NK Pilaro	600	HS	Syngenta Seeds S.A.S. - Francia
009014	Draft	600	HS	Syngenta Seeds S.A.S. - Francia
009015	NK Turtop	600	HS	Syngenta Seeds S.A.S. - Francia
009039	ES Baila	600	HS	Euralis Semences – Francia
009059	**PR33A48**	600	HS	Pioneer Hi-Bred Italia srl e Pioneer Hi-Bred Int. Inc. - USA
009060	**PR33K39**	600	HS	Pioneer Hi-Bred Italia srl e Pioneer Hi-Bred Int. Inc. - USA
009062	**PR32K22**	600	HS	Pioneer Hi-Bred Italia srl e Pioneer Hi-Bred Int. Inc. - USA
009063	**PR32H57**	600	HS	Pioneer Hi-Bred Italia srl e Pioneer Hi-Bred Int. Inc. - USA
009055	**PR32F89**	600	HS	Pioneer Hi-Bred Italia srl e Pioneer Hi-Bred Int. Inc. - USA
009057	**PR32B10**	600	HS	Pioneer Hi-Bred Italia srl e Pioneer Hi-Bred Int. Inc. - USA
009040	ES Bronca	600	HS	Euralis Semences – Francia

009041	ES Burkina	600	HS	Euralis Semences – Francia
009086	**DKC6457**	600	HT	Monsanto Technology LLC. USA e Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
009098	**DKC6455**	600	HS	Monsanto Technology LLC. USA e Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
009109	Frontal	600	HS	Corn States International SARL – Francia e Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
009132	Alpaga	600	HS	Maisadour Semences - Francia
009133	Aligot	600	HS	Maisadour Semences - Francia
009163	Goldrailer	600	HS	The J.C. Robinson Seeds CO. – USA
009164	Goldmedal	600	HS	The J.C. Robinson Seeds CO. – USA
009166	Goldblue	600	HS	The J.C. Robinson Seeds CO. – USA
009182	Kristallo	600	HS	KWS Italia S.p.A. e KWS Seeds INC. - USA
009183	Kuadro	600	HS	KWS Italia S.p.A. e KWS Seeds INC. - USA
009184	Kumin	600	HS	KWS Italia S.p.A. e KWS Seeds INC. - USA
009211	Epila	600	HS	Semillas Fito S.A. - Spagna
009233	Fusion	600	HS	Limagrain Italia S.p.A. e AG Reliant Genetics - USA
009008	Tucson	700	HS	Syngenta Seeds S.A.S. - Francia
009065	**PR32H21**	700	HS	Pioneer Hi-Bred Italia srl e Pioneer Hi-Bred Int. Inc. - USA
009066	**PR32F27**	700	HS	Pioneer Hi-Bred Italia srl e Pioneer Hi-Bred Int. Inc. - USA
009088	**DKC6652**	700	HS	Monsanto Technology LLC. USA e Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
009105	**DKC6653**	700	HS	Monsanto Technology LLC. USA e Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
009108	**DKC6854**	700	HS	Monsanto Technology LLC. USA e Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
009136	Akira	700	HS	Maisadour Semences - Francia
009137	Abilio	700	HS	Maisadour Semences - Francia
009167	Goldfert	600	HS	The J.C. Robinson Seeds CO. – USA
009168	Goldfalcon	700	HS	The J.C. Robinson Seeds CO. – USA
009169	Goldpollen	700	HS	The J.C. Robinson Seeds CO. – USA
009170	Goldflorence	700	HS	The J.C. Robinson Seeds CO. – USA
008406	Belize	200	HS	Panam France SARL - Francia
008485	Puncher	200	HT	Euralis Genetique – Francia
008618	Soraya	500	HS	Maisadour Semences - Francia
008608	Klimt	500	HS	KWS Italia S.p.A. e KWS Seeds INC. - USA
008666	Lacasta	600	HS	Maisadour Semences - Francia
008671	Simbali	600	HS	Maisadour Semences - Francia

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2004

Il direttore generale: ABATE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

05A00242

DECRETO 30 dicembre 2004.

Rilascio del tesserino di abilitazione alla classificazione delle carcasse di bovini.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento CEE n. 1208/81 del Consiglio del 28 aprile 1981 e successive modificazioni che stabilisce la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti;

Visto il regolamento CEE n. 1186/90 del Consiglio del 7 maggio 1990 che estende il campo di applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti;

Visto il regolamento CEE n. 344/91 della Commissione del 13 febbraio 1991 e successive modificazioni ed integrazioni che stabilisce le modalità di attuazione del regolamento CEE n. 1186/90 del Consiglio del 7 maggio 1990;

Visto il decreto ministeriale del 2 agosto 1984 che ha istituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste il Comitato nazionale bovini;

Visto il decreto ministeriale n. 298 del 4 maggio 1998, recanti disposizioni per la classificazione delle carcasse di bovini in applicazione dei regolamenti comunitari e delle leggi nazionali;

Considerato che tra le competenze del Comitato nazionale bovini, come previsto all'art. 4 del succitato decreto, vi è quella del riconoscimento ufficiale dei classificatori giudicati idonei con il rilascio di appositi tesserini di riconoscimento;

Considerato che, ai sensi dell'art. 3, comma 1 del decreto n. 298 del 4 maggio 1998 i responsabili degli stabilimenti per ottemperare a quanto disposto dalla normativa in materia di classificazione delle carcasse bovine debbono avvalersi di esperti classificatori in possesso di abilitazione e di tesserino rilasciati previo superamento di apposito corso;

Ritenuta l'opportunità di provvedere al rilascio dei tesserini di abilitazione per esperti classificatori di carcasse di bovini adulti contenenti gli elementi di cui al comma 2 dell'art. 3 del decreto n. 298 del 4 maggio 1998.

Decreta:

Articolo unico

Tesserini di riconoscimento di esperto classificatore di carcasse di bovini

Il Comitato nazionale bovini provvede al rilascio del tesserino di riconoscimento, di cui all'art. 3 del decreto ministeriale n. 298 del 4 maggio 1998, a coloro che, avendo superato l'apposito corso, sono abilitati come esperti classificatori di carcasse bovine.

Il tesserino di riconoscimento dovrà contenere un numero progressivo di matricola, i dati anagrafici dell'esperto nonché il numero di repertorio e la data di iscrizione dell'esperto medesimo nell'elenco degli abilitati, secondo il fac-simile allegato.

Roma, 30 dicembre 2004

Il Ministro: ALEMANNO

ALLEGATO

fac-simile del tesserino di riconoscimento di esperto classificatore di carcasse di bovini adulti.

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

Comitato Nazionale Bovini

ESPERTO CLASSIFICATORE DI CARCASSE BOVINE

Tesserino n. ________________ rilasciato il ________________________

Nome :____

Cognome:____

Nato a _________________________________ il ____________

N. iscrizione elenco.____________ data di abilitazione________________

IL PRESIDENTE DEL COMITATO

____

05A00176

DECRETO 30 dicembre 2004.

Abilitazione dei classificatori di carcasse suine.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento CEE n. 3220/84 del Consiglio del 13 novembre 1984, modificato dal regolamento CE n. 3513/93 del 14 dicembre 1993, che determina la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino;

Visto il regolamento CEE n. 2967/85 della Commissione del 24 ottobre 1985, modificato dal regolamento CEE n. 3127/94 del 20 dicembre 1994, che stabilisce le modalità di applicazione della tabella comunitaria sulla classificazione;

Visto il decreto ministeriale 11 luglio 2002 relativo a modalità di applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino;

Considerato che si devono creare le condizioni di uniformità su tutto il territorio nazionale per la classificazione delle carcasse suine;

Ritenuto pertanto opportuno che gli stabilimenti di macellazione di carcasse suine siano dotati di tecnici classificatori abilitati, i quali debbono aver superato un esame tenuto presso una struttura di macellazione che disponga di un sufficiente numero di carcasse suine per il rilascio, a cura del Ministero, della relativa abilitazione;

Considerato che occorre prevedere un periodo transitorio per consentire alle strutture di macellazione di far classificare le carcasse di suino da tecnici che ancora non dispongono dell'abilitazione;

Considerato che occorre provvedere alla procedura di revoca dell'abilitazione concessa nei confronti dei classificatori che espletino la loro attività in maniera difforme dalle regole imposte dalla normativa comunitaria e nazionale;

Decreta:

Art. 1.

1) Gli stabilimenti che macellano suini sono tenuti a classificare le carcasse ai sensi della vigente normativa comunitaria e nazionale, avvalendosi di tecnici abilitati dal Ministero delle politiche agricole e forestali.

2) Per il conseguimento dell'abilitazione alla classificazione deve essere presentata domanda al Mi. P.A.F. - Dipartimento delle politiche di mercato - Direzione generale per le politiche agroalimentari PAGR IV, via XX settembre n. 20 - 00187 Roma, per il tramite degli assessorati regionali all'agricoltura competenti per territorio.

3) Per il primo semestre del 2005 in deroga alle disposizioni di cui al primo comma, le strutture di macellazione possono classificare le carcasse di suino anche con tecnici che ancora non dispongono dell'autorizzazione.

Art. 2.

1) Gli esami di abilitazione, dopo specifico corso di formazione, sono tenuti da una Commissione composta da:

a. Un rappresentante Mipaf PAGR IV con funzioni di presidente;

b. Un rappresentante delle regioni di cui all'art. 5, paragrafo 4, del decreto ministeriale 11 luglio 2002;

c. Un tecnico esperto in materia di cui all'art. 5, paragrafo 3, del suddetto decreto ministeriale.

Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente dell'Ufficio Pagr IV della D.G politiche agroalimentari.

Art. 3.

1) Ai candidati che superino l'esame di cui all'art. 2 è rilasciato apposito tesserino di abilitazione, a numero progressivo, con iscrizione in un registro tenuto dall'Ufficio competente del Ministero.

2) Il Ministero provvede, altresì, a revocare l'abilitazione qualora, da controlli effettuati ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 11 luglio 2002, venga riscontrata reiterata inadempienza rispetto al corretto utilizzo dello strumento di classificazione e al risultato della classificazione stessa.

3) Per consentire al Ministero di emettere provvedimento di revoca, gli organi di controllo faranno pervenire apposita richiesta con allegata copia dei verbali di accertamento all'indirizzo indicato al precedente art. 1, paragrafo 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2004

Il Ministro: ALEMANNO

05A00177

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 2 dicembre 2004.

Indirizzi strategici e operativi alla SOGIN - Società gestione impianti nucleari S.p.a., ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme per il mercato interno dell'energia elettrica, e in particolare l'art. 13, comma 2, lettera *e)*, che prevede la costituzione di una società per lo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, la chiusura del ciclo del combustibile e le attività connesse e conseguenti, anche in consorzio con altri enti pubblici o società che, se a presenza pubblica, possono anche acquisirne la titolarità;

Visto l'art. 13, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 che prevede la soprarichiamata società si attiene agli indirizzi formulati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, oggi Ministro delle attività produttive;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 368 di conversione del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314 recante disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi, e in particolare l'art. 3, comma 1-*ter*, del decreto-legge che stabilisce che la sola esportazione temporanea dei materiali di III categoria è autorizzata ai fini del loro trattamento e riprocessamento;

Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239 recante riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in tema di energia, e in particolare l'art. 1, commi da 98 a 106;

Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2003, con cui è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione all'attività di messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi e la connessa ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 2003, n. 3267, recante disposizioni urgenti relativamente alle attività di smaltimento, in condizioni di massima sicurezza, dei materiali radioattivi nelle centrali nucleari e nei siti di stoccaggio;

Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 2004, con cui è stato prorogato lo stato di emergenza di cui al punto precedente e la connessa ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 2004, n. 3355 recante ulteriori disposizioni urgenti relativamente alle attività di messa in sicurezza dei materiali radioattivi nelle centrali nucleari e nei siti di stoccaggio;

Visto il titolo III del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 26 gennaio 2000 che disciplina gli oneri conseguenti allo smantellamento delle centrali elettronucleari ed alla chiusura del ciclo del combustibile nucleare;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica 17 aprile 2001 che introduce modifiche al soprarichiamato decreto;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 7 maggio 2001, recante indirizzi strategici e operativi alla Sogin - Società gestione impianti nucleari S.p.a. ai sensi dell'art. 14, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

Visto il documento «Indirizzi strategici e analisi comparata di opzioni per la sistemazione del combustibile nucleare irraggiato» trasmesso dalla società Sogin S.p.a al Ministro delle attività produttive in data 1° dicembre 2004;

Considerato che il 31 maggio 1999 l'Enel S.p.a. ha costituito la società per azioni Sogin S.p.a. per dare seguito all'art 13, comma 2, lettera *e)*, del decreto legislativo 15 marzo 1999, n. 79 e che in data 3 novembre 2000 le azioni della Sogin S.p.a. sono state trasferite dall'Enel S.p.a. al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Considerato che, ai fini dello smantellamento delle centrali nucleari disattivate e della sicurezza, la rimozione del combustibile nucleare irraggiato dalle piscine e dai depositi provvisori ove esso è in generale collocato rappresenta un obiettivo prioritario e urgente;

Ritenuta l'opportunità di definire nuovi indirizzi strategici ed operativi, affinché le attività della Sogin S.p.a. siano coerenti con gli obiettivi generali del Governo per la gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare irraggiato;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

1. La società Sogin S.p.a. provvede a porre in essere tutte le attività necessarie a definire e realizzare gli interventi di propria competenza indicati nel documento «Indirizzi strategici e analisi comparata di opzioni per la sistemazione del combustibile nucleare irraggiato» trasmesso al Ministro delle attività produttive in data 1° dicembre 2004.

2. Ai fini di cui al comma precedente la società Sogin S.p.a. provvede in particolare a:

a) trattare e condizionare, entro dieci anni, subordinatamente all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte delle competenti amministrazioni, tutti i rifiuti radioattivi liquidi e solidi in deposito nei siti gestiti dalla stessa società Sogin S.p.a. allo scopo di trasformarli in manufatti certificati, temporaneamente stoccati nei siti di produzione, ma pronti per essere trasferiti al deposito nazionale;

b) completare gli adempimenti previsti nei contratti di riprocessamento già sottoscritti con la società Bnfl - British Nuclear Fuel Ltd e, ai fini di una rapida messa in sicurezza del combustibile nucleare irraggiato di sua competenza, valutare e adottare le migliori opzioni tecniche disponibili incluso il riprocessamento;

c) valutare per quanto riguarda il combustibile nucleare irraggiato esistente presso le centrali nucleari e i siti di stoccaggio nazionali la possibilità di una sua esportazione temporanea ai fini del trattamento e riprocessamento; definire anche attraverso valutazioni comparative dei costi da sostenere nel breve e nel lungo periodo, delle esigenze di sicurezza e di tutela dell'ambiente, e dei tempi necessari le soluzioni per il rapido perseguimento dell'obiettivo della messa in sicurezza del combustibile nucleare nazionale irraggiato e avviare e portare a conclusione le azioni necessarie;

d) concorrere alla disattivazione degli impianti nucleari dismessi dei principali esercenti nazionali, e provvedere anche attraverso forme consortili;

e) provvedere alla disattivazione accelerata di tutte le centrali e altri reattori nucleari, e degli impianti del ciclo del combustibile nucleare dismessi entro venti anni, procedendo direttamente allo smantellamento fino al rilascio incondizionato dei siti ove sono ubicati gli impianti. Il perseguimento di questo obiettivo e i tempi sono condizionati dalla localizzazione e realizzazione in tempo utile del deposito nazionale provvisorio o definitivo dei rifiuti radioattivi.

Art. 2.

1. Nell'ambito delle azioni di specifico interesse comune, la Sogin S.p.a. presenta al Ministero delle attività produttive entro il 31 dicembre di ogni anno una relazione tecnica sullo stato di avanzamento delle attività di cui all'art. 1 e sulle azioni e i tempi previsti per la loro esecuzione, collabora con lo stesso Ministero attraverso soluzioni organizzative da definire mediante idonea convenzione di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio all'esecuzione delle attività di competenza in materia di:

a) individuazione e caratterizzazione del sito per il deposito nazionale provvisorio o definitivo dei rifiuti radioattivi, relativi assetto del territorio e sviluppo economico e sociale della comunità locale, oltre alla tutela dell'ambiente;

b) promozione dell'informazione della popolazione dei comuni sedi degli impianti nucleari sulle problematiche dello smantellamento e dell'energia nucleare in generale, dando, se del caso, vita ad uno specifico sistema informativo;

c) individuazione di tutte le azioni necessarie per la pianificazione del recupero e dello sviluppo produttivo dei siti;

d) predisposizione del quadro di riferimento normativo e procedurale per la gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare irraggiato e per la disattivazione degli impianti;

e) risanamento territoriale ed ambientale dei siti nucleari nazionali;

f) individuazione e realizzazione dei siti per lo stoccaggio provvisorio e per la sistemazione definitiva dei rifiuti.

Art. 3.

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 103, della legge 23 agosto 2004, n. 239, la società Sogin S.p.a. sviluppa l'attività per terzi sui mercati anche esteri con riguardo alla tutela dell'ambiente, in particolare con riferimento a consulenze e servizi relativi alla caratterizzazione, agli studi, alle bonifiche ambientali, alla sicurezza e radioprotezione, al trattamento dei rifiuti radioattivi ed allo smantellamento di impianti nucleari e loro disattivazione al fine di una migliore utilizzazione e valorizzazione delle strutture, risorse e competenze disponibili garantendo efficienza e professionalità alle attività di cui al precedente art. 1.

2. Il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 7 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 122 del 28 maggio 2001 è abrogato.

Roma, 2 dicembre 2004

Il Ministro: MARZANO

05A00298

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 11 gennaio 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio locale di Erba.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, e, da ultimo, dal decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, recanti norme relative al mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del Direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i Direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, che ha attribuito alle Agenzie fiscali la titolarità dei rapporti giuridici e delle obbligazioni di pertinenza del citato Dipartimento delle entrate;

Visto la nota n. 16420 del 30 novembre 2004, con la quale il Direttore dell'Ufficio locale di Erba ha comunicato il mancato funzionamento dell'Ufficio locale di Erba nel giorno 30 novembre 2004, a seguito della massiccia partecipazione del personale allo sciopero proclamato per il giorno 30 novembre;

Sentito il Garante del contribuente della regione Lombardia;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio locale di Erba nel giorno 30 novembre 2004.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 11 gennaio 2005

Il direttore regionale: ORSI

05A00322

PROVVEDIMENTO 28 dicembre 2004.

Modificazione della ragione sociale, da «Centro di assistenza fiscale C.A.S.A. dipendenti e pensionati S.r.l. Unipersonale», con sigla «CAF C.A.S.A. S.r.l.», in «Centro di assistenza fiscale Casartigiani dipendenti e pensionati S.r.l. Unipersonale», con sigla «CAF Casartigiani S.r.l.».

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL LAZIO

Visto il decreto n. 101607/2004 del 16 febbraio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale n. 56 dell'8 marzo 2001, con la quale è stata concessa l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale al CAF C.A.S.A. dipendenti e pensionati S.r.l. Unipersonale;

Visto il verbale di assemblea, repertorio n. 13974 raccolta n. 5417, del 27 settembre 2004, registrato all'Ufficio delle entrate di Roma 5 in data 14 ottobre 2004, con il quale è stato deliberato di modificare la denominazione sociale da quella attuale «Centro di assistenza fiscale C.A.S.A. dipendenti e pensionati S.r.l. Unipersonale», con sigla «CAF C.A.S.A. S.r.l.» in «Centro di assistenza fiscale Casartigiani dipendenti e pensionati S.r.l. Unipersonale», con sigla «CAF Casartigiani S.r.l.».

Dispone

la modifica della denominazione sociale, riportata nel suddetto decreto del 16 febbraio 2001 con quella di seguito indicata: «Centro di assistenza fiscale Casartigiani dipendenti e pensionati S.r.l. Unipersonale», con sigla «CAF Casartigiani S.r.l.».

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2004

Il direttore regionale: DI IORIO

05A00174

PROVVEDIMENTO 28 dicembre 2004.

Modificazione della ragione sociale del «Centro di assistenza fiscale dell'Unione italiana del lavoro S.r.l.» in breve «C.A.F. UIL S.r.l.», in «Centro di assistenza fiscale dell'Unione italiana del lavoro S.p.a.» in breve «C.A.F. UIL S.p.a.».

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL LAZIO

Visto il decreto del 31 marzo 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 84 del 10 aprile 1993, con la quale è stata concessa l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale al CAAF UIL S.r.l.;

Visto il verbale di assemblea, repertorio n. 1610 raccolta n. 1047, dell'11 ottobre 2004, a rogito Mariconda Salvatore, registrato all'Ufficio delle entrate di Albano Laziale in data 19 ottobre 2004, con il quale è stato deliberato di modificare la denominazione sociale da «Centro di assistenza fiscale dell'Unione italiana del lavoro S.r.l.» in breve «C.A.F. UIL S.r.l.» in «Centro di assistenza fiscale dell'Unione italiana del lavoro S.p.a.» in breve «C.A.F. UIL S.p.a.».

Dispone

la modifica della denominazione sociale, riportata nel suddetto decreto del 10 aprile 1993, con quella di seguito indicata: «Centro di assistenza fiscale dell'Unione italiana del lavoro S.r.l.» in breve «C.A.F. UIL S.r.l.» in «Centro di Assistenza fiscale dell'Unione italiana del lavoro S.p.a.» in breve «C.A.F. UIL S.p.a.».

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2004

Il direttore regionale: DI IORIO

05A00175

AGENZIA DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE 29 dicembre 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio del territorio di Firenze.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA TOSCANA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo n. 300/1999.

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, approvato il 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto che «tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente poste in essere nel Dipartimento del territorio manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzione organizzativa dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota dell'Ufficio provinciale del territorio di Firenze prot. 12850 in data 21 dicembre 2004, con la quale sono stati comunicati la causa e il periodo del mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio;

Accertato che il mancato funzionamento del servizio, consistito nel fatto che il giorno 20 non è stato possibile erogare i normali servizi al pubblico della pubblicità immobiliare — essendo stato causato da un grave guasto al sistema informatico — è dipeso da evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'amministrazione;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente per la regione Toscana, che in data 27 dicembre 2004 con protocollo n. 601 ha confermato la suddetta circostanza;

Determina:

È accertato il periodo di mancato funzionamento nel giorno 20 dicembre 2004 del servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio del territorio di Firenze.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 29 dicembre 2004

Il direttore regionale: MACCHIA

05A00170

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 9 dicembre 2004.

Sospensione dei termini del procedimento, di cui alla delibera n. 118/04/CONS, relativo all'analisi del mercato nazionale all'ingrosso per servizi internazionali di roaming per le reti telefoniche pubbliche mobili (mercato n. 17 fra quelli identificati dalla raccomandazione sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi della Commissione europea). (Deliberazione n. 425/04/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 9 dicembre 2004;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche», di seguito il Codice, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003;

Vista la propria delibera n. 453/03/CONS recante «Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'art. 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 gennaio 2004, n. 22;

Vista la raccomandazione della Commissione n. 311/2003/EC dell'11 febbraio 2003 relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche suscettibili di una regolamentazione ex-ante;

Vista la propria delibera n. 118/04/CONS recante «Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 19 maggio 2004, n. 116, e le conseguenti disposizioni organizzative di cui alle determinazioni n. 1/04 e 2/04;

Vista la propria delibera n. 320/04/CONS di proroga dei termini di conclusione dei procedimenti istruttori di cui alla delibera n. 118/04/CONS;

Considerato che l'ERG (European Regulators Group), istituito dalla Decisione della Commissione n. 2002/627/EC del 29 luglio 2002, come modificata dalla Decisione n. 2004/641/EC del 14 settembre 2004, nelle sue sedute plenarie di settembre e dicembre

2004, d'intesa con la Commissione europea ed in stretta collaborazione con la stessa, ha deciso di intensificare l'attività relativamente all'analisi dei mercati nazionali all'ingrosso per servizi internazionali di roaming per le reti telefoniche pubbliche mobili, avviando una iniziativa coordinata tra le Autorità Nazionali di Regolamentazione (ANR) dell'EEA (European Economic Area) e dei Paesi candidati all'adesione all'Unione europea;

Considerato che nell'ambito della citata iniziativa viene avviato un progetto di analisi congiunta dei mercati nazionali dei servizi di roaming internazionale da parte di un ristretto gruppo di ANR, al fine di conseguire un approccio comune relativamente alla definizione del mercato e alle modalità di valutazione della eventuale esistenza di imprese in posizione dominante. Considerato altresì che il progetto in questione prevede la raccolta di dati sui mercati nazionali secondo un questionario armonizzato, e la messa in comune dei dati raccolti fra le ANR del citato gruppo, ai fini del raggiungimento degli obiettivi del progetto, in accordo con quanto previsto dall'art. 7, comma 2, della Direttiva Quadro, recepito in Italia all'art. 10, comma 2, del codice;

Considerato altresì che le altre ANR dei Paesi membri dell'EEA, nonché dei Paesi candidati all'adesione all'Unione europea, sono state invitate dall'ERG a procedere ad una analisi dei rispettivi mercati rilevanti dei servizi in questione, in maniera coordinata con il citato progetto, al fine di raggiungere delle eventuali conclusioni nello stesso periodo sulla base di dati comparabili, e che la maggior parte di esse ha aderito all'iniziativa;

Considerata la specificità del mercato nazionale dei servizi di roaming internazionale, in cui i prodotti venduti su un dato mercato nazionale sono acquistati solo da operatori stabiliti in altro stato nazionale e consumati da clienti finali dei detti operatori esteri, che richiede pertanto una analisi ed una valutazione dell'approccio regolamentare su base quanto più possibile multinazionale;

Considerato che l'Autorità ritiene di estrema importanza la possibilità di partecipare al progetto congiunto avviato dall'ERG, al fine di ottenere le più efficaci indicazioni circa l'analisi del mercato nazionale rilevante e l'approccio regolamentare da perseguire, anche tenuto conto di quanto previsto all'art. 12, comma 2, del codice, e che gli obiettivi del progetto sono in linea con i propri compiti istituzionali derivanti dal codice in materia (art. 19), nello specifico per il mercato in questione, e con i principi dell'attività regolamentare stabiliti dal codice stesso;

Considerato che oltre all'Autorità italiana partecipano al progetto congiunto le ANR di Francia, Ungheria, Irlanda, Lituania, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo, Svezia e Regno Unito;

Tenuto conto del fatto che, allo stato, il mercato in questione non è soggetto a specifici obblighi regolamentari;

Considerato, pertanto, che al fine di poter proseguire in maniera efficace e secondo le migliori pratiche comunitarie le attività già iniziate nel procedimento istruttorio di cui al presente provvedimento, è opportuno acquisire anche i risultati e le eventuali conclusioni del citato progetto congiunto;

Considerato che, allo stato, tale progetto prevede una scadenza per la presentazione dei primi risultati in coincidenza con la riunione plenaria dell'ERG del maggio 2005;

Considerato altresì che eventuali nuove pianificazioni del progetto, ovvero eventuali successive fasi attuative, saranno decise in tale sede e che le eventuali decisioni saranno rese pubbliche in accordo alle regole di procedura di tale organizzazione;

Considerato che i dati raccolti e le conclusioni conseguite nel progetto citato potranno essere utilizzati ai fini della prosecuzione del procedimento istruttorio di cui al presente provvedimento;

Udita la relazione del Presidente;

Delibera:

Art. 1.

1. I termini del procedimento di cui alla delibera n. 118/04/CONS, come modificati dalla delibera n. 320/04/CONS, relativamente all'analisi del mercato nazionale all'ingrosso per servizi internazionali di roaming per le reti telefoniche pubbliche mobili, sono sospesi fino alla conclusione del progetto paneuropeo dell'ERG di cui in premessa, e comunque non oltre il 31 maggio 2005.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorità.

Roma, 9 dicembre 2004

Il presidente: CHELI

05A00140

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione di funzioni del titolare del Vice Consolato onorario in San Carlos de Bariloche (Argentina)

IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE

(Omissis)

Decreta:

La signora Alejandra Beatriz Dordoni, Vice Console onorario in San Carlos de Bariloche, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1. ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Bahia Blanca degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

2. ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Bahia Blanca degli atti dipendenti dall'apertura di successioni in Italia;

3. rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza), vidimazioni e legalizzazioni ed autentica della firma apposta in calce a scrittura privata;

4. ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Bahia Blanca della documentazione relativa a pratiche di riconoscimento della cittadinanza;

5. ricezione e trasmissione al Consolato Generale d'Italia in Bahia Blanca della documentazione relativa al rilascio di visti;

6. ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Bahia Blanca della documentazione relativa alle richieste di rilascio e/o rinnovo di passaporti nazionali e documenti di viaggio dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio Consolare onorario;

7. effettuazione di adempimenti relativi alla erogazione di sussidi ai connazionali indigenti;

8. tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2004

Il direttore generale per il personale: SURDO

05A00165

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 12 gennaio 2005

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3139
Yen giapponese	135,47
Corona danese	7,4405
Lira Sterlina	0,69990
Corona svedese	9,0550
Franco svizzero	1,5488
Corona islandese	82,70
Corona norvegese	8,1940
Lev bulgaro	1,9559
Lira cipriota	0,5813
Corona ceca	30,485
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	247,75
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6964
Lira maltese	0,4324
Zloty polacco	4,0725
Leu romeno	38027
Tallero sloveno	239,77
Corona slovacca	38,700
Lira turca	1,8098
Dollaro australiano	1,7326
Dollaro canadese	1,5997
Dollaro di Hong Kong	10,2435
Dollaro neozelandese	1,8870
Dollaro di Singapore	2,1546
Won sudcoreano	1369,09
Rand sudafricano	7,9278

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

05A00364

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Eritromicina 20% Nuova ICC S.r.l.».

Estratto decreto n. 148 del 15 dicembre 2004

Medicinale veterinario prefabbricato ERITROMICINA 20% NUOVA ICC S.r.l. (ex integratore medicato EMICIN 20).

Titolare A.I.C.: Nuova ICC S.r.l. con sede legale e fiscale in Peschiera Borromeo (Milano), via Walter Tobagi, 7/B, codice fiscale n. 01396760595.

Produttore: la Società Intervet Productions S.r.l., con sede in Aprilia (Latina), via Nettunense km 20,300.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

busta da 1 kg - A.I.C. n. 102942012;

busta da 5 kg - A.I.C. n. 102942024.

Composizione: 1000 g di prodotto contengono:

principio attivo: eritromicina 200 g;

eccipienti: silice colloidale anidra 2 g; sodio idrossido 60 g; lattosio q.b. a 1000 g.

Specie di destinazione: polli da carne (boiler), galline ovaiole e tacchini.

Indicazioni terapeutiche: polli da carne (boiler), galline ovaiole e tacchini: micoplasmosi.

Tempo di attesa:

polli da carne (boiler) e tacchini: 3 giorni;

galline ovaiole: 2 giorni (uova).

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A00141

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Tilosina 10% Liquida Nuova ICC S.r.l.».

Estratto decreto n. 149 del 15 dicembre 2004

Medicinale veterinario prefabbricato TILOSINA 10% LIQUIDA NUOVA ICC S.r.l. (ex integratore medicato TILOMIX 10).

Titolare A.I.C.: Nuova ICC S.r.l., con sede legale e fiscale in Peschiera Borromeo (Milano), via Walter Tobagi, 7/B,, codice fiscale n. 01396760595.

Produttore: la Società Intervet International S.r.l. nello stabilimento sito in Aprilia (Latina), via Nettunense km 20,300.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

bottiglia da 1 kg - A.I.C. n. 103424014;

tanica da 5 kg - A.I.C. n. 103424026.

Composizione: 1000 g di prodotto contiene:

principio attivo: tilosina 100 g;

eccipienti: glicole propilenico 200 g; metile paraidrossibenzoato 1500 mg; propile 150 g; acqua depurata q.b. a 1000 g.

Specie di destinazione: suini, broilers (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano).

Indicazioni terapeutiche:

suini: enterite necrotica, polmonite enzootica;

broilers (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano): malattia cronica respiratoria.

Tempo di attesa: suini e broilers (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano): 8 giorni.

Validità: 18 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A00142

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Tilosina 20% Liquida Nuova ICC S.r.l.».

Estratto decreto n. 150 del 15 dicembre 2004

Medicinale veterinario prefabbricato TILOSINA 20% LIQUIDA NUOVA ICC S.r.l. (ex integratore medicato ICCO-TYLO 20% L).

Titolare A.I.C.: Nuova ICC S.r.l. con sede legale e fiscale in Peschiera Borromeo (Milano), via Walter Tobagi, 7/B codice fiscale n. 01396760595.

Produttore: la Società Intervet Productions S.r.l. con sede in Aprilia (Latina), via Nettunense km 20.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

tanica da 1 kg - A.I.C. n. 103370019;

tanica da 5 kg - A.I.C. n. 103370021.

Composizione: 1000 g di prodotto contengono:

principio attivo: tilosina 200 g;

eccipienti: glicole propilenico 200 g; metile paraidrossibenzoato 1500 mg; propile 150 g; acqua depurata q.b. a 1000 g.

Specie di destinazione: vitelli da latte, suini, broilers (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano).

Indicazioni terapeutiche:

vitelli da latte: polmonite da micoplasma e/o pasteurella multocida;

suini: enterite necrotica, polmonite enzootica;

broilers (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano): malattia cronica respiratoria.

Tempi di attesa:

vitelli da latte: 12 giorni;

suini e broilers (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano): 8 giorni.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A00143

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferimento di onorificenze al valore dell'Esercito

Con decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004 è conferita la seguente ricompensa:

Medaglia d'oro al valore dell'Esercito «alla memoria»

al S.Ten. Eduardo Ardito nato il 25 dicembre 1916 a Spinazzola (Bari), con la seguente motivazione:

«Sottrattosi alla cattura con il suo reparto da parte del nemico a seguito degli eventi tumultuosi verificatisi dopo l'8 settembre 1943, continuava, con sereno coraggio, costante abnegazione, perizia e valore, a prestare la sua opera, pur in condizioni di estrema difficoltà, a favore dei commilitoni e della popolazione civile. il 21 maggio 1944, dopo essersi prodigato oltre ogni limite di umana resistenza, soccombeva in Grecia, nella città di Mesolourion, ad una violenta epidemia di tifo esantematico che contraeva curando - senza distinzione di nazionalità e incurante del grave pericolo a cui esponeva la propria vita - gli infermi che a lui si affidavano. Il ricordo della sua encomiabile opera è ancora vivo fra la popolazione di quel paese che ne perpetua tuttora la memoria. Fulgida figura di soldato, di medico e di eroe, che spinto da altissimi sentimenti di fedeltà al giuramento prestato all'esercito e da un altissimo senso del dovere si è sempre impegnato con generosità, altruismo e determinazione fino all'estremo sacrificio della vita, elevando l'immagine dell'Esercito italiano e dell'intera nazione».

Mesolourion (Grecia), 8 settembre 1943-21 maggio 1944

05A00223

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Modifica della denominazione della società «Plurifid S.p.a.», in Torino, variata in «Plurifid S.p.a. Società Fiduciaria» siglabile «Plurifid S.p.a.».

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata con decreto interministeriale 4 marzo 1987, modificato in data 11 novembre 1988, alla società «Plurifid S.p.a.», con sede legale in Torino, iscritta al registro delle imprese di Torino, numero di iscrizione nel registro delle imprese e codice fiscale 04741310017, è modificata per quanto riguarda la denominazione sociale variata in «Plurifid S.p.a. Società Fiduciaria» siglabile «Plurifid S.p.a.».

05A00121

Modifica della denominazione della società «Sintesi Global Assets Management S.p.a.», siglabile in «Sintesi GAM S.p.a.», in Milano, variata in «Sintesi Global Asset Management S.p.a.», siglabile in «Sintesi GAM S.p.a.».

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata con decreto interministeriale 15 marzo 1983, modificato in data 14 novembre 1986, 5 giugno 1989 e 28 novembre 2000, alla società «Sintesi Global Assets Management S.p.a.» siglabile in «Sintesi GAM S.p.a.», con sede legale in Milano, iscritta al registro delle imprese di Milano, numero di iscrizione nel registro delle imprese e codice fiscale 92001620373, è modificata per quanto riguarda la denominazione sociale variata in «Sintesi Global Asset Management S.p.a.» siglabile in «Sintesi GAM S.p.a.».

05A00122

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Delaman»

Estratto determinazione /N n. 129 del 28 dicembre 2004

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: DELAMAN, nella forma e confezione: «30 mg + 10 mg compresse» 28 compresse divisibili.

Titolare A.I.C.: Promedica S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Parma, via Palermo n. 26/A - cap 43100, codice fiscale n. 01697370342.

Confezione: «30 mg + 10 mg compresse» 28 compresse divisibili - A.I.C. n. 035256015 (in base 10) 11MXQH (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa divisibile.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Chiesi Farmaceutici S.p.a. stabilimento sito in Parma, via S. Leonardo n. 96 (produzione, confezionamento e controllo).

Composizione: ogni compressa contiene:

principi attivi: delapril cloridrato 30 mg; manidipina cloridrato 10 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato; idrossipropilcellulosa basso sostituita; idrossipropilcellulosa; magnesio stearato; riboflavina; E 110 lacca di alluminio (nelle quantità indicate nella documentazione tecnica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'ipertensione arteriosa essenziale. La terapia di associazione è indicata quando sia richiesta una ulteriore riduzione della pressione arteriosa rispetto alla monoterapia con delapril o manidipina.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: «30 mg + 10 mg compresse» 28 compresse divisibili - A.I.C. n. 035256015 (in base 10) 11MXQH (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 035256015 «30 mg + 10 mg compresse» 28 compresse divisibili - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A00163

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Adaptus»

Estratto determinazione /N n. 132 del 28 dicembre 2004

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: ADAPTUS nella forma e confezione: «30 mg + 10 mg compresse» 28 compresse divisibili.

Titolare A.I.C.: Master Pharma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Parma, via Giacomo Chiesi - cap 43100, codice fiscale n. 00959190349.

Confezione: «30 mg + 10 mg compresse» 28 compresse divisibili - A.I.C. n. 036222014 (in base 10) 12KF1Y (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa divisibile.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Chiesi Farmaceutici S.p.a. stabilimento sito in Parma, via S. Leonardo n. 96 (produzione, confezionamento e controllo).

Composizione: ogni compressa contiene:

principi attivi: delapril cloridrato 30 mg; manidipina cloridrato 10 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato; idrossipropilcellulosa basso sostituita; idrossipropilcellulosa; magnesio stearato; riboflavina; E 110 lacca di alluminio (nelle quantità indicate nella documentazione tecnica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'ipertensione arteriosa essenziale. La terapia di associazione è indicata quando sia richiesta una ulteriore riduzione della pressione arteriosa rispetto alla monoterapia con delapril o manidipina.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: «30 mg + 10 mg compresse» 28 compresse divisibili - A.I.C. n. 036222014 (in base 10) 12KF1Y (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 036222014 «30 mg + 10 mg compresse» 28 compresse divisibili - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A00162

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Esprit»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 133 del 28 dicembre 2004

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale ESPRIT nella forma e confezione: «30 mg + 10 mg compresse» 28 compresse divisibili.

Titolare A.I.C.: Chiesi farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Parma, via Palermo n. 26/A - cap 43100, codice fiscale n. 01513360345.

Confezione: «30 mg + 10 mg compresse» 28 compresse divisibili - A.I.C. n. 035255013 (in base 10) 11MWR5 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa divisibile.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione

Produttore: Chiesi farmaceutici S.p.a. stabilimento sito in Parma, via S. Leonardo n. 96, (produzione, confezionamento e controllo).

Composizione: ogni compressa contiene:

principi attivi: delapril cloridrato 30 mg; manidipina cloridrato 10 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato; idrossipropilcellulosa basso sostituita; idrossipropilcellulosa; magnesio stearato; riboflavina; E 110 lacca di alluminio (nelle quantità indicate nella documentazione tecnica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'ipertensione arteriosa essenziale. La terapia di associazione è indicata quando sia richiesta una ulteriore riduzione della pressione arteriosa rispetto alla monoterapia con delapril o manidipina.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: «30 mg + 10 mg compresse» 28 compresse divisibili - A.I.C. n. 035255013 (in base 10) 11MWR5 (in base 32);

classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai pini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 035255013 «30 mg + 10 mg compresse» 28 compresse divisibili - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A00161

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Kappacef»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 1166 del 28 dicembre 2004

Titolare A.I.C.: Errekappa Euroterapici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Ciro Menotti, 1/A - cap 20129, Italia, codice fiscale n. 09674060158.

Medicinale: KAPPACEF.

Variazione A.I.C.: rettifica al decreto A.I.C. n. 358 del 30 luglio 2004.

Con riferimento al decreto A.I.C. n. 358 del 30 luglio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 242 del 14 ottobre 2004, vista la documentazione agli atti di questo ufficio, si ritiene opportuno rettificare il suddetto decreto come di seguito indicato:

per la confezione: «250 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» flacone polvere + fiala solvente 2 ml.

Al paragrafo relativo alla descrizione della confezione:

da: «250 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» flacone + fiala solvente 2 ml;

a: «250 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» flacone polvere + fiala solvente 2 ml.

Al paragrafo relativo alla composizione della suddetta confezione:

da: principio attivo: ceftriaxone bisodico 3,5 H20 298,2 mg corrispondenti a 250 mg;

a: principio attivo: ceftriaxone bisodico 3,5 H20 298,2 mg pari a ceftriaxone 250 mg.

Per la confezione: «500 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» flacone polvere + fiala solvente 2 ml.

Al paragrafo relativo la composizione:

da: principio attivo: ceftriaxone bisodico 3,5 H20 596,5 mg corrispondenti a 500 mg;

a: principio attivo: ceftriaxone bisodico 3,5 H20 596,5 mg pari a ceftriaxone 500 mg.

Per la confezione: «1 g/3,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» flacone polvere + fiala solvente 3,5 ml.

Al paragrafo relativo la composizione:

da: principio attivo: ceftriaxone bisodico 3,5 H20 1,193 g corrispondenti a 1 g;

a: principio attivo: ceftriaxone bisodico 3,5 H20 1,193 g pari a ceftriaxone 1 g.

Per la confezione: «1 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» flacone polvere + 1 fiala solvente 10 ml.

Al paragrafo relativo al numero di A.I.C.:

da: n. 036015042;

a: n. 035964042.

Al paragrafo relativo alla forma farmaceutica:

da: polvere e solvente per soluzione per uso endovenoso;

a: polvere e solvente per soluzione iniettabile.

Al paragrafo relativo alla classe:

da: «A per ospedaliero H»;

a: «A per uso ospedaliero H».

Al paragrafo relativo la composizione:

da: principio attivo: ceftriaxone bisodico 3,5 H20 1,193 g corrispondenti a 1 g;

a: principio attivo: ceftriaxone bisodico 3,5 H20 1,193 g pari a ceftriaxone 1 g.

Per la confezione: «2 g polvere per soluzione per infusione» 1 flacone polvere.

Al paragrafo relativo alla descrizione della confezione:

da: «2 g polvere per infusione» flacone;

a: «2 g polvere per soluzione per infusione» flacone.

Al paragrafo relativo la composizione:

da: principio attivo: ceftriaxone bisodico 3,5 H20 2,386 g corrispondenti a 2 g;

a: principio attivo: ceftriaxone bisodico 3,5 H20 2,386 g pari a ceftriaxone 2 g.

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A00164

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 15 dicembre 2004 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, recante: «Direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati, per l'anno 2005». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 2004).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla lettera j) dell'art. 1, comma 1, riportata alla pag. 21, prima colonna, dove è scritto: «j) dalle ore *6,00* alle ore 24,00 del 25 giugno;», leggasi: «j) dalle ore *16,00* alle ore 24,00 del 25 giugno;».

05A00241

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501010/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 1,00